



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

**PROC. N. 2692/13 RGNR E 2424/15 R. G. DIB. NEI CONFRONTI
DI XXXX E ALTRI: MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.¹**

¹ La presente memoria è stata predisposta sulla base degli studi e approfondimenti svolti dalla dott.ssa Flavia Pacella, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.

SOMMARIO

1.LE IMPUTAZIONI CONTESTATE, LE DUE CONDOTTE (A) LA DEDICA DEL MONUMENTO AL SOLDATO DEL PARCO RADIMONTE AL GEN. RODOLFO GRAZIANI, B) A MANIFESTAZIONE DELL'11 AGOSTO 2011), IL CONTENUTO DELLA PRESENTE MEMORIA	4
2. IL REATO CONTESTATO (ELEMENTO MATERIALE E SOGGETTIVO) E L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA	6
2.1. Il delitto di apologia del fascismo, e le modifiche normative intervenute nel tempo.....	6
2.2. L'elemento materiale del reato contestato.....	7
A. L'esaltazione. L'interpretazione costituzionalmente orientata	8
B. La pubblicità	14
C. L'esponente fascista.....	14
2.3. L'elemento soggettivo.....	15
3. I FATTI ACCERTATI.....	16
3.1.La prima condotta contestata: dedica del monumento al Soldato del Parco Radimonte al Gen. Rodolfo Graziani.....	16
A. Il primo lotto, la realizzazione del Parco loc. Radimonte <u>in cui manca ogni riferimenti al museo o al sacrario o al Gen. Rodolfo Graziani</u>	16
B. Il secondo lotto, il completamento del parco Radimonte, la realizzazione di un museo al soldato, <u>con assenza di ogni riferimento al Gen. Graziani</u>	20
C. La terza fase che segue immediatamente l'ultimazione dei lavori, <u>la "comparsa" del nominativo del Gen. Graziani, con l'initolazione del sacrario museo al Gen. Rodolfo Graziani</u>	23
3.2. La seconda condotta contestata: la manifestazione dell'11 agosto 2012.....	24
4. LA REALIZZAZIONE DEL REATO CONTESTATO, INTEGRATO IN TUTTI GLI ELEMENTI, E LA RESPONSABILITÀ DEGLI IMPUTATI	26
4.1. Rodolfo Graziani esponente del fascismo.....	26

4.2. L'esaltazione (dell'esponente fascista) secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata.....	30
A. L'esaltazione.....	30
A1. L'esaltazione nell'intitolazione del museo al Gen. Rodolfo Graziani.....	31
A2. L'esaltazione nella manifestazione dell'11 agosto	33
B. La finalità dell'esaltazione, l'integrazione del reato nei suoi elementi materiali.....	35
4.3. L'esaltazione pubblica	38
4.4. L'elemento psicologico.....	39
A. Consapevolezza e volontà di esaltare pubblicamente Rodolfo Graziani quale esponente del fascismo.....	40
B. Consapevolezza e volontà di far sorgere il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.....	41
4.5. Conclusioni.....	41
5. RICHIESTA DI PENA, DI SEQUESTRO E DI CONFISCHE.....	42
1. Sulla pena.....	42
2. Sulle pene accessorie.....	43
3. Sulle richieste di sequestro e di confische.....	44

1.LE IMPUTAZIONI CONTESTATE LE IMPUTAZIONI CONTESTATE, LE DUE CONDOTTE (A) LA DEDICA DEL MONUMENTO AL SOLDATO DEL PARCO RADIMONTE AL GEN. RODOLFO GRAZIANI, B) LA MANIFESTAZIONE DELL'11 AGOSTO 2012), IL CONTENUTO DELLA PRESENTE MEMORIA

Nell'odierno processo si procede per le seguenti contestazioni:

- **XXXXX**

art. 4 l. n. 205/1993 e 81 cpv. e 110 c.p. perché in spregio della predetta legge “*esaltava pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012, in qualità di sindaco proponeva, approvava, firmava e deliberava la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzava una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento, il tutto in concorso con YYYYe ZZZZ. In Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.*

- **YYYYYYYe ZZZZZZ**

art. 4 l. n. 205/1993 e 81 cpv. e 110 c.p. perché in spregio della predetta legge “*esaltavano pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012, in qualità di assessori e pertanto componenti della giunta con diritto al voto, approvavano e concorrevano a deliberare la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzava una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento, il tutto in concorso con XXXXX. In Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.*

Dunque, si contestano agli imputati due diverse condotte:

- a) la prima, relativa all'adozione della *delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012* con cui veniva disposta *la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, al Gen. Rodolfo Graziani, esponente del fascismo, esaltandolo pubblicamente. In Affile il 21 luglio*
- b) la seconda, relativa all'organizzazione *data 11 agosto 2012 di una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento, esaltando così pubblicamente il Gen. Rodolfo Graziani, esponente del fascismo. In Affile l'11 agosto dell'anno 2012.*

Alla luce delle contestazioni indicate, e della natura del reato contestato, appare opportuno procedere a un'analitica esposizione:

- a) degli elementi costitutivi del reato contestato, anche attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata (par. 2);
- b) dei fatti accertati (par. 3);
- c) della realizzazione del reato contestato, integrato in tutti gli elementi, e della responsabilità degli imputati (par. 4);
- d) delle richieste avanzate: pene, sequestro e confisca.

2. IL REATO CONTESTATO (ELEMENTO MATERIALE E SOGGETTIVO) E L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

2.1. Il delitto di apologia del fascismo e le modifiche normative intervenute nel tempo

E' utile premettere l'evoluzione della norma in esame al fine di consentire una corretta interpretazione.

L'art. 4 della legge 645/1952, modificato nel testo vigente dall'art. 4 della legge n. 205/1993², è rubricato *apologia del fascismo*.

La norma in esame ha subito numerose modifiche nel corso del tempo che è opportuno richiamare per comprenderne la portata applicativa.

Una prima fattispecie che evoca quella vigente è contenuta nella **legge 1546/1947³ che, all'art. 7**, puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni “*Chiunque esalta con i mezzi indicati nell'articolo precedente*”, vale a dire “per mezzo della stampa o in altro modo”, “*le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubbliche manifestazioni di carattere fascista*”. L'art. 11 della stessa legge prevedeva la cessazione del vigore non appena sarebbero state rivedute le norme del codice penale in materia, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

Prima dello spirare del termine ora indicato, veniva approvata la **legge n. 645/1952**, cd legge Scelba, nella cui versione originaria il delitto apologetico, previsto all'**art. 4**, era così formulato:

(Apologia del fascismo)

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta sponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

L'**art. 10 della legge n. 152/1975⁴** sostituiva il testo dell'art. 4 l. n. 645/1952, ampliando l'ambito di applicazione della fattispecie di apologia del fascismo:

- con l'inserimento, al primo comma, della condotta propagandistica;
- con la riproduzione, quasi testuale, al secondo comma del previgente primo comma, aggiungendo anche l'esaltazione di idee e metodi razzisti.

² La contestazione della legge n. 203/1993 e non della l. n. 645/1952 è irrilevante alla luce dell'univoca contestazione in fatto. È sufficiente, comunque, richiamare l'univoca giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati” (S.C. sent. nn. 22434/13; 5469/14).

³ Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

⁴ Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

La nuova disposizione era, dunque, la seguente:

(Apologia del fascismo)

“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni”.

Infine, l'art. 4 del d.l. n. 122/1993, convertito con legge n. 205/1993, modificava l'art. 4, in esame nel testo attualmente vigente (perciò correttamente contestato, comunque univocamente in fatto). Il legislatore del 1993 inseriva nel secondo comma dell'art. 4 della legge 645/1952 un secondo periodo che prevedeva l'aggravante del razzismo, per cui se il fatto esaltativo riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

Di tal ché, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 645/1952 in vigore oggi – e, per quanto di nostro interesse, in vigore all'epoca dei fatti – sono così formulate:

(Apologia del fascismo)

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni.

Come si vedrà più avanti, la cronistoria della norma rileva in relazione alla giurisprudenza costituzionale in materia, formatasi nel vigore del testo originario dell'art. 4 comma 1 della legge n. 645/1952, poi divenuto art. 4, comma 2.

2.2. L'elemento materiale del reato contestato

Si è ricordato che l'art. 4 in esame, rubricato *Apologia del fascismo*, prevede al comma 2, come modificato dal d.l. n. 122/1993 convertito con legge 205/1993, la fattispecie penalmente sanzionata dell'esaltazione pubblica di:

- esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo,
- oppure delle sue (vale a dire del fascismo) finalità antidemocratiche.

Con riferimento alla contestazione operata nei confronti degli imputati viene in rilievo, specificamente, la condotta di *esalta(zione) pubblica(mente) (del)l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani*.

Dunque, ai fini della configurabilità del reato contestato occorre analizzare quando ricorrono gli elementi indicati dalla fattispecie che vengono qui in rilievo:

- a) l'*esaltazione*,
- b) il carattere *pubblico* dell'*esaltazione*,
- c) l'essere la persona esaltata *esponente del fascismo*.

A. L'esaltazione. L'interpretazione costituzionalmente orientata

Al fine di accertare se le condotte degli imputati integrino l'esaltazione prevista dall'art. 4 comma 2 della legge 645/1952, è necessario innanzitutto fornire un quadro generale della disciplina dell'apologia di delitto nel nostro ordinamento. Come sancito dalla Corte Costituzionale, il "reato di apologia del fascismo [...] altro non è che una categoria di apologia di delitto"⁵.

Ne consegue che, in generale, nel sistema penale italiano l'apologia di delitto è considerata quale forma indiretta di istigazione.⁶ Ciò comporta che ai fini della configurabilità di tale delitto, è necessario che la condotta posta in essere sia concretamente idonea a provocare la violazione di leggi penali, o quantomeno la probabilità che la violazione venga commessa in un futuro più o meno prossimo.⁷

La *ratio* di tale configurazione risiede nella necessità di bilanciare gli interessi statali (quali per esempio la tutela dell'ordine pubblico nell'apologia di delitto ex art. 414, comma 3 c.p., oppure l'integrità dell'ordinamento costituzionale e democratico nel delitto di apologia del fascismo)⁸ con la libertà di manifestazione del pensiero sancita e tutelata in ogni sua forma dall'art. 21 della Costituzione.

In tal senso deve richiamarsi anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.⁹

⁵Corte Cost. sent. n. 1/1957.

⁶ La riprova che l'apologia, in realtà, consista in una istigazione indiretta si desume dall'art. 414 del Codice penale (che non trovasi modificato nel progetto preliminare per la riforma del detto codice, redatto dall'ultima Commissione ministeriale), articolo il quale - sotto l'intestazione "Istigazione a delinquere" - nell'ultimo comma prevede precisamente l'apologia di uno o più delitti. Appunto per ciò la dottrina ha ritenuto che il reato di apologia costituisca una forma di istigazione indiretta (Corte Cost. 1/1957). Si veda anche Corte Cost. 65/1970 e Cass. Pen. Sez. 1, n. 13541 del 11/06/1986 - dep. 03/12/1986, NASTRI, Rv. 17448601.

⁷ L'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo, cod. pen., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo (Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997 - dep. 15/12/1997, Gizzo, Rv. 20914001).

⁸ Nel reato di apologia del fascismo, di cui all'art. 4 della legge n. 645 del 1952, l'interesse protetto è l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale [...] (Sez. 1, n. 40629 del 01/04/2014 - dep. 01/10/2014, P.O. in proc. Angelone e altro, Rv. 260707).

⁹ La giurisprudenza CEDU riconosce che la libertà di espressione sancita dall'art. 10 non è assoluta. Nello specifico, la Corte ha più volte dichiarato l'inammissibilità di ricorsi per incompatibilità con i valori della Convenzione, in casi di apologia della violenza,

Coerentemente con la summenzionata impostazione, l'art. 4, comma 2, della legge 645/1952, per rispettare la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost., deve essere interpretato nel senso in cui la pubblica esaltazione di esponenti, principi fatti o metodi del fascismo sia concretamente idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, cioè l'integrità dell'ordinamento costituzionale e democratico. Tale pericolo viene ad esistenza, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, quando si pongono in essere condotte idonee a provocare la riorganizzazione del partito fascista.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1957 ha, infatti, chiarito che *“l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione [transitoria e finale della Costituzione]. Trattasi non di una istigazione diretta, perché questa è configurata nell'art. 2 della legge 1952, bensì di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente. La riprova che l'apologia, in realtà, consista in una istigazione indiretta si desume dall'art. 414 del Codice penale [...], articolo il quale - sotto l'intestazione "Istigazione a delinquere" - nell'ultimo comma prevede precisamente l'apologia di uno o più delitti. Appunto per ciò la dottrina ha ritenuto che il reato di apologia costituisca una forma di istigazione indiretta”*.

In tal senso anche la giurisprudenza successiva di legittimità¹⁰.

Giova precisare che la sentenza della Corte costituzionale ora citata si riferiva a un testo all'epoca vigente che, come ricordato, è esattamente sovrapponibile a quello vigente. Va sottolineato quanto la Corte sia stata rigorosa nel valutare il rispetto di un articolo fondamentale della Costituzione, pur in presenza di una disposizione penale posta in essere in diretta applicazione di una disposizione, sia pure transitoria, della stessa Carta.

Naturalmente il delitto di apologia del fascismo viene in essere a prescindere da una effettiva riorganizzazione del partito fascista; è sufficiente, infatti, una ‘concreta idoneità’ dell'esaltazione a provocare la probabilità che tale riorganizzazione venga effettuata¹¹.

istigazione alle ostilità e minaccia all'ordinamento democratico. Si vedano a titolo di esempio *Communist Party of Germany v. the Federal Republic of Germany*, Decision of the European Commission on Human Rights of 20 July 1957; *B.H, M.W, H.P and G.K. v. Austria*, Decision of the Commission of 12 October 1989; *Nachtmann v. Austria*, Decision of the Commission of 9 September 1998; *Schimanek v. Austria*, Decision of the Court on the admissibility of 1 February 2000.

¹⁰ A titolo esemplificativo: Sez. 2, n. 5689 del 17/11/1976 Ud. (dep. 05/05/1977) Rv. 135764 “In coerenza a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n 1 del 1957, l'apologia del fascismo costituisce reato ex art 4 della legge 20 giugno 1952 n 645, se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla Costituzione repubblicana”.

¹¹ In materia di delitto ex art. 414 c.p.: Sez. 2, n. 2190 del 13/06/1984 - dep. 06/03/1985, DI MAIO, Rv. 168152; Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997 - dep. 15/12/1997, Gizzo, Rv. 209141.

Specificamente in ordine al reato in esame: Sez. 2, n. 11106/1979 Rv. 143745 “L'apologia del fascismo costituisce reato, ex art 4 della legge 20 giugno 1952 n 645, se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla Costituzione repubblicana”.

L'interpretazione della norma di cui all'art. 4 della l. n. 645/1952 va operata tenendo conto dell'art. 1 del medesimo testo legislativo, secondo cui:

“Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

Inoltre, utile ai fini dell'interpretazione da operare, è la successiva **sentenza della Corte costituzionale n. 74/1958** che precisa ulteriormente la ratio della norma in questione pur esaminando l'art. 5 della cd legge Scelba:

*“La norma, della cui legittimità si discute, è infatti in tutte quella contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ... e si fa inoltre richiamo....alla sentenza 16 gennaio 1957, n. 1, di questa Corte. In tale sentenza... si osserva che: **“Come risulta dal contesto stesso della legge 1952... l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione”.***

... La XII disposizione transitoria va pertanto interpretata per quella che è, cioè quale norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi. Non è infatti concepibile che, mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore costituente intendesse consentire atti che costituissero un apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento. Ciò risulta non soltanto dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti, della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione. Nel primo comma l'inciso "in qualsiasi forma" sta appunto a significare la preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di mirare al di là degli atti di riorganizzazione strettamente intesi. Ciò si desume anche dal secondo comma della

disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potestà di fissare, per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità, mostrava di dare piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo. **Ne deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era autorizzato a spingere i suoi divieti al di là degli atti veri e propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche quelli idonei a creare un effettivo pericolo.**

... intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare. La ratio della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. **Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.**

Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all'art. 4 della stessa legge, la norma denunciata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell'art. 21, primo comma, della Costituzione.

In tal senso la norma dell'art. 5 è stata interpretata anche dalla Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, 16 gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale, ha testualmente detto: "Si comprende che una volta dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale di una legge, il giudice dovrà applicarla secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto. Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'art. 5 legge citata è costituzionalmente legittima. **Questo principio è fondato sulla stessa ratio legis, che è quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto**

partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952".

Chiara dunque la *ratio* della fattispecie oggi contestata in cui l'esaltazione di esponenti del fascismo si inserisce perfettamente nella possibile finalità di ricostituzione del partito fascista¹².

Conferma in ordine alla finalità che necessariamente deve ricorrere, nonché sull'astratta idoneità (e, si badi bene, non concreta) ricostituzione del partito fascista si trae anche da recenti decisioni del giudice di legittimità che hanno riaffermato l'attualità e modernità delle disposizioni della legge Scelba.

Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione, esaminando un caso che si inquadrava nel reato di cui all'art. 5 della l. n. 635/1952, ha affermato:¹³

"La 12 Disposizione Transitoria della Costituzione non autorizzerebbe - nella prospettiva del ricorrente - la previsione di reati di opinione ma consentirebbe esclusivamente di inibire la realizzazione di concrete forme organizzative del disciolto partito fascista. Ad avviso del Collegio il dubbio di costituzionalità della norma incriminatrice è manifestamente infondato.

In premessa, va affermato che nulla autorizza a ritenere (come sostenuto dal ricorrente) che il decorso di ormai molti anni dall'entrata in vigore della Costituzione renda scarsamente attuale il rischio di ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o altre formazioni politiche analoghe. L'esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta, infatti, erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose. Tale esigenza, avvertita anche in sede sovranazionale, ha dato luogo nel 1993 alla emanazione del D.L. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205) proprio sul tema della più efficace repressione di condotte istigatrici o realizzatrici di atti di discriminazione razziale, con attualizzazione della L. n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, sottoscritta a New York il 7 marzo 1966. In tale articolato normativo, oltre a incriminare la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ed a punire gli atti di discriminazione razziale (anche con specifica previsione di circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato punibile con pena diversa dall'ergastolo) il legislatore ha riproposto l'incriminazione delle "manifestazioni esteriori" tenute in pubbliche riunioni e riconducibili alle organizzazioni o ai gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. n. 205 del 1993, art. 2), il che - ancora una volta -rappresenta conferma del fatto che detti "gesti simbolici" sono ritenuti, dalla generalità dei consociati, idonei a favorire il proselitismo e risultano dunque dotati di obiettiva pericolosità per il mantenimento dei valori della democrazia e dell'uguaglianza tra le persone.

¹² Sez. 2, n. 9160(1972, Rv. 143326 "Ai fini del concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista la condotta dell'agente puo articolarsi in tre tipi: a) perseguimento di finalita antidemocratiche proprie del partito fascista; b) **esaltazione di esponenti, fatti e metodi di detto partito**; c) compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. La condotta stessa deve, comunque, essere idonea a determinare il risultato, secondo i criteri di cui all'art 56 cod pen in tema di delitto tentato con una valutazione ex ante della sua potenzialità, indipendentemente dalle condizioni che in concreto possano articolare la realizzazione dell'evento"

¹³ Sent. num. 37577/2014.

In tal senso, non è privo di significato che anche la recente Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, del 7 dicembre 2000) abbia riaffermato agli artt. 21 e 22, con particolare forza, il divieto di discriminazione e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica tra i valori fondanti delle tradizioni costituzionali dell'Unione. Da ciò deriva che le limitazioni, previste anche dall'art. 10 comma 2 della Convenzione Europea, alla libertà di espressione ben possono trovare fondamento nella necessità di assicurare la diffusione di ideali contrari a detti valori fondanti, nella loro dimensione storica ed effettuale. Operate tali precisazioni - che già valgono ad escludere il rilievo del prospettato parametro di contrasto, rappresentato dai contenuti dell'art. 117 Cost. - va poi ricordato che, sul fronte dei principi di ragionevolezza della incriminazione e di libera manifestazione del pensiero, numerosi sono stati - nel corso del tempo, tra il 1957 e il 1985 - gli interventi della Corte Costituzionale, la cui validità - a parere del Collegio - resta, per quanto sinora detto, immutata. In particolare, nelle decisioni n. 1 del 1957 (sul tema della apologia del fascismo), n. 74 del 1958 (qui sul tema delle manifestazioni usuali) e n. 15 del 1973 la Corte delle leggi ha ben chiarito - rigettando le questioni allora proposte - la ratio delle incriminazioni contenute nella legge del 1952 e ne ha fissato i limiti interpretativi.

Va escluso, infatti, che la libertà di manifestazione del pensiero possa andare esente da limitazioni lì dove la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi costituzionalmente protetti (si veda quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica) e tra questi rientrano le esigenze di tutela dell'ordine democratico cui è preposta la 12 disposizione transitoria in tema di divieto di ricostituzione del partito fascista.

Il rapporto tra tale norma e le previsioni incriminatrici di volta in volta scrutinate è chiaramente illustrato nella decisione num. 74 del 1958, ove si afferma.....Questo è il motivo per cui risultava allora - come oggi - legittima l'incriminazione di condotte che risultino possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito, ossia la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse, posto che ... il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.

Da ultimo, vale la pena rilevare che nell'ottobre 2015 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (AC 3343)¹⁴ per l'inserimento nel codice penale dell'art. 293 bis, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque propaga le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità. È prevista inoltre un'aggravante se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Ciò che rileva in questa sede è che una tale proposta di legge sia inequivocabilmente sintomatica dell'attualità del pericolo di ricostituzione del partito fascista perché, se così non fosse, non vi sarebbe ragione di introdurre una nuova fattispecie criminosa.

¹⁴ Si veda <http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=3343&sede=&tipo=> (visitato il giorno 1/03/2017).

B. La pubblicità

Al contrario dell'ipotesi di apologia di delitto in cui il requisito della pubblicità è una mera condizione obiettiva di punibilità,¹⁵ nell'apologia del fascismo la pubblicità dell'esaltazione è un elemento essenziale della fattispecie. Deve pertanto essere dimostrato in giudizio.

Poiché tuttavia tale norma incriminatrice non specifica in quali condizioni le condotte possono dirsi avvenute 'pubblicamente', è necessario fare riferimento all'art. 266 c.p.¹⁶, che stabilisce agli effetti della legge penale che il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1. Col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2. In un luogo pubblico aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3. In una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

C. L'esponente fascista

L'individuazione di chi possa ritenersi "esponente fascista" deve tenere conto della *ratio* ora indicata, e, dunque, deve ritenersi tale chi evoca in qualche modo il regime fascista e rende concreto il rischio della sua ricostituzione.

Può trattarsi di esponenti apicali o meno, ma tali da rendere evidente il richiamo al ruolo svolto quali partecipi del fascismo.

Per quel che rileva in questa sede è evidente che chi ricoprì ruoli apicali nella cd Repubblica Sociale italiana appartiene con evidenza "al fascismo" avendo ricoperto incarichi nel massimo periodo di espressione del fascismo¹⁷ quando fu costituito un sedicente stato, come è definito dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 244, in cui all'art. 1 si legge:

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

- 1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;*
- 2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;*

¹⁵ Sez. I, sent. n. 4519 del 14/12/1973 Ud. (dep. 27/06/1974) Rv. 127285; Sez. I, sent. n. 13541 del 03-12-1986 (cc. del 11-06-1986), Nastri (rv 174485).

¹⁶ Sez. 1, n. 4432 del 10/11/1982 - dep. 18/05/1983, MORLACCHI, Rv. 159401.

¹⁷ Enciclopedia Treccani on line: **Repubblica Sociale Italiana (RSI)** Denominazione assunta dal regime fascista repubblicano instaurato il 23 settembre 1943 da **B. Mussolini**, nella parte di territorio italiano occupato dai Tedeschi. Comprende le regioni del Centro-Nord a eccezione del Trentino, dell'Alto-Adige, della provincia di **Belluno**, del **Friuli** e della **Venezia Giulia**, dell'Istria, annesse di fatto al Terzo Reich. Il nuovo governo si insediò nei pressi di Salò, sul **Lago di Garda** (da cui la denominazione Repubblica di Salò), mentre i ministeri furono dislocati in varie sedi dell'**Italia** settentrionale. Il programma della RSI, esposto nel «manifesto di **Verona**» e approvato dal congresso del Partito fascista repubblicano (Verona 15-16 novembre 1943), riesumava, nel tentativo di conquistare il consenso popolare, le formule rivoluzionarie del primo fascismo.

- 3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituite ex novo da detto governo con giurisdizione penale;
- 4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;
- 5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;
- 6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;
- 7) il conferimento di decorazioni.

Quanto la Repubblica Sociale Italiana fu espressione del fascismo, con episodi estremamente cruenti e feroci, tale da caratterizzare irrimediabilmente i suoi esponenti come protagonisti del fascismo, si desume con estrema evidenza dalla sentenza (acquisita agli atti) del tribunale militare territoriale depositata il 5 settembre 1950, nonché la successiva ordinanza di confisca di beni dell'8 settembre 1958 (acquisita agli atti).

Non sembra, invero, che su questo punto debbano essere spese ulteriori parole. Fatti ben noti, riportati in alcune parti dalla citata sentenza che oggi appaiono di estrema drammaticità, non richiedono ulteriore indugio appartenendo alla storia della Repubblica italiana nata dalle macerie seminate anche dalla Repubblica Sociale che fu uno stato cd fantoccio operante per conto dei nazisti (cfr. la sentenza citata).

2.3. L'elemento soggettivo

In generale, l'elemento soggettivo della fattispecie di apologia di delitto prevista dall'art. 414 comma 3 c.p. è il dolo generico.¹⁸ Più specificamente, la norma incriminatrice richiede la "consapevolezza e [...] volontà di commettere il fatto costituente apologia di delitto, e cioè di manifestare pubblicamente, con la propria condotta, la esaltazione e l'approvazione di uno o più delitti e, quindi, nella consapevolezza e nella volontà dei possibili effetti apologetici della propria condotta. È invece del tutto irrilevante [...] il preciso fine di esaltare o approvare uno o più delitti affinché altri ne commettano di ulteriori, non essendo richiesta la qualificazione teleologica della condotta dell'agente"¹⁹.

Essendo l'apologia del fascismo una categoria particolare dell'apologia di delitto²⁰, si ritiene che le considerazioni sopra esposte siano applicabili al caso di specie.

¹⁸ Sez. I, Sentenza n. 13534 del 11/06/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174483; Sez. I, Sentenza n. 4519 del 14/12/1973 Ud. (dep. 27/06/1974) Rv. 127285; Sez. I, Sentenza n. 4506 del 16/10/1973 Ud. (dep. 27/06/1974) Rv. 127265.

¹⁹ Sez. I, Sentenza n. 10804 del 11/03/1975 Ud. (dep. 18/11/1975) Rv. 131193.

²⁰ Si veda *supra* nota X.

3.I FATTI ACCERTATI

È opportuno ai fini della decisione, ricostruire i fatti rilevanti che, come si vedrà oltre, devono ritenersi univocamente accertati, tanto che gli imputati hanno ritenuto di richiedere il giudizio abbreviato.

D'altra parte, la gran parte degli atti in esame, è costituita da documentazione acquisita dai Carabinieri delegati per le indagini (cfr. in particolare, informative del 22 novembre 2012 e del 26 marzo 2013 del Nucleo Investigativo del gruppo Carabinieri di Frascati e atti allegati).

È utile esporre i fatti accertati dando conto innanzitutto di come si addiène all'edificazione e alla dedica del monumento al Gen. Graziani, e ciò attraverso tre cadenze temporali la cui evoluzione è utile per poi esaminare la responsabilità degli imputati. In seguito, si ricostruirà in fatto la manifestazione inaugurale dell'11 agosto 2012.

3.1. La prima condotta contestata: la dedica del monumento al Soldato del Parco Radimonte al Gen. Rodolfo Graziani

A. Il primo lotto, la realizzazione del Parco loc. Radimonte, in cui manca ogni riferimenti al museo o al sacrario o al Gen. Rodolfo Graziani

Questa la cadenza temporale:

a) **Il Comune di Affile, con missiva n. 118 del 28.4.2008** trasmetteva alla Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica una richiesta relativa al programma straordinario di investimenti in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale Regionale, ai fini della definizione del programma triennale di cui all'art. 37 della L. R. 28 dicembre 2007. n. 26.

Si precisava che la delibera era in fase di approvazione; si richiedeva un finanziamento di Euro 50.000, su un'area "in comodato d'uso per anni novantanove"; si allegava la Relazione tecnica sull'opera da realizzare.

Allegata vi era la "relazione introduttiva, a firma dell'Arch. Felicetto MANCINI, Responsabile U.T.C. relativa a "Parco Pubblico RADIMONTE" (cfr. prima pagina), datata 26 aprile 2008. Si legge nelle due pagine seguenti della relazione che si tratta del "**progetto per la realizzazione di un Parco pubblico in loc.tà Radimonte di Affile...sempre sentito come necessità di dotare il territorio di un'oasi di svago e relax...**". Il luogo prescelto, concesso in comodato gratuito alla scrivente amministrazione comunale da un comitato che nacque con l'intento di realizzare sull'area un parco pubblico, risulta oggi solo in parte organizzato per l'uso del parco. Occorre, pertanto, prevedere una serie di opere che ne qualifichino la destinazione. Essenzialmente si tratterà di

realizzare un arredo dell'area che ne esalti le peculiarità". Prosegue la relazione precisando gli interventi da realizzare, indicati analiticamente a pag. 2:

- un anfiteatro all'aperto, collocato in un'area da cui "si gode del panorama incantevole della Valle dell'Aniene e delle bellezze paesaggistiche che essa offre";
- riattivazione di vecchi sentieri, con "fiore all'occhiello...le piantumazioni che saranno ivi realizzate". "Su tale area, si darà la possibilità ai singoli cittadini e/o associazioni di gestire spazi propri a verde pubblico";
- in seguito, zone da rilasciare in gestione ad associazioni e/o cooperative.

Nella terza pagina della relazione vi è il "Piano economico di spesa" per i singoli lavori, pari a complessivi euro 75.000. I lavori sono:

- realizzazione gradinate per anfiteatro,
- sistemazione di sentieri,
- realizzazione staccionate,
- piantumazioni specie arboree e arbustive,
- spese generali e di progetto.

b) Il Comune di Affile, con missiva n. 1604/2008 di prot. del 09.06.2008, trasmetteva alla Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica - la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 7.6.08 avente ad oggetto "**Approvazione proposta tecnico-economica per il completamento del Parco Radimonte**", approvata da tutti i componenti (XXXX , Alesi Santa, YYYY Giampiero, Iannicca Americo e ZZZZ). Si legge nella delibera:

- "considerato che l'intervento proposto dall'Amministrazione comunale riguarda la sistemazione e il completamento di un'area, in località Radimonte, solo in parte organizzate per l'uso pubblico a parco e che occorre provvedere ad una serie di opere che ne qualificano la destinazione, con opere di arredo e opere di messa in sicurezza;
- Vista la proposta per la **sistemazione ad arredo del parco in Località Radimonte** redatto dal responsabile dell'UTC arch. Felicetto Mancini;
- Visti i pareri preventivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi sullo schema di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- **DELIBERA** di approvare la proposta tecnico-economica, relativa al **progetto di completamento del parco in Località Radimonte** redatto dal responsabile dell'UTC arch. Felicetto Mancini.

Risulta il parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000."

c) **Con delibera n. 861 del 21.11.2008 (pubblicata nella S.O. n. 151 al BU n. 46 del 13.12.2008, la Regione Lazio** approvava, in attuazione della L.R. n. 26/07 e succ. mod., il programma triennale delle opere pubbliche, assegnando al Comune di Affile un finanziamento pari ad euro 50.000 per **“realizzazione di un parco pubblico località Parco Radimonte”** come da allegato A alla delibera. Imponeva ai soggetti assegnatari di presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera l'elaborato progettuale definitivo al fine di procedere all'impegno contabile, pena la decadenza del finanziamento.

Con missiva del 9.2.2009 la regione Lazio comunicava che i termini per la presentazione dei progetti definitivi, ai sensi della L.R. 26/2007 erano stati prorogati al 13.3.09.

In data 10.2.09 con prot. n. 342/2009 il sindaco XXXX in considerazione del progetto approvato e degli adempimenti richiesti, trasmetteva:

- Delibera di CC n. 2 del 9.2.09 di donazione area;
- Delibera di GC n, 8 del 9.2.09 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- Elaborati progettuali.

In conclusione, non emerge in questa fase altro che la realizzazione di un “Parco località Radimonte” senza alcun riferimento a Rodolfo Graziani, a musei, sacrari, celebrazioni del soldato, ricordo del soldato.

B. Il secondo lotto, il completamento del parco Radimonte, la realizzazione di un museo al soldato, con assenza di ogni riferimento al Gen Graziani

Anche in questo caso è opportuno esporre cronologicamente gli accadimenti. Si vedrà che “si materializza” la realizzazione di un museo “al soldato”, senza alcuna menzione al Gen. Graziani:

a) **Con missiva dell'11.3.2009, prot. n. 712,** XXXX trasmetteva alla Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica – una richiesta relativa al *programma straordinario di investimenti in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale Regionale, ai fini della definizione del programma straordinario regionale di investimenti di cui all'art. 23 della L.R. n.24 dicembre 2008 n. 31”* per **“il progetto di completamento “parco Radimonte”**.

La proposta faceva riferimento al progetto redatto in data 5.03.2009 dall'Arch. MANCINI. Si tratta di una relazione tecnica descrittiva finalizzata all'ottenimento di ulteriore contributo previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 31 del 24.12.2008, rientrante nel *Programma Straordinario Regionale di Investimenti per lo Sviluppo Locale Regionale*, dalla quale emergeva che l'area oggetto di disamina, registrata alla particella 131 foglio n. 14, è di proprietà del

Comune poiché donata dall'associazione denominata "Comitato per l'erezione del Sacratio dedicato al Soldato" gestita dallo stesso Comune di Affile. **Nella relazione tecnica venivano evidenziati gli interventi e gli obiettivi della richiesta e al punto 3 alinea 4, veniva riportata per la prima volta la dizione: "realizzazione di un piccolo "museo del soldato" di mq 60,00 e servizi igienici per museo e parco.** Le altre opere indicate ai punti 1, 2, 3, m 5 e 6 riguardavano sistemazione viabilità parcheggi; realizzazione gradinate; pavimento di un'area circolare di mq 320; 2 fontane; opere di finitura. Per quanto rileva la relazione fa riferimento alla “fondazione del fabbricato adibito a museo e servizi. Il quadro tecnico economico elaborato prevedeva una spesa di € 197.956,00 in totale, con un importo di lavori a base di appalto di € 155.000,00 dei quali 7.750,00 di oneri per la sicurezza.

Nella allegata relazione tecnico descrittiva, redatta sempre dall'arch. Mancini si precisa:

- “Località Radimonte. Nell'ambito di questa località è situata la **particella 131, foglio n. 14, di proprietà del Comune, pervenuta con donazione di scopo dell'associazione denominata “Comitato per l'erezione del sacrario dedicato al soldato,** perfezionato con successivo atto pubblico, previa approvazione del CC e gestita dal Comune di Affile, già a suo tempo interessata da un altro intervento di allestimento ad uso pubblico; attualmente l'area è in stato di abbandono...” (pagina 5);
- “**SINTESI DELLE LAVORAZIONI realizzazione piccolo museo del soldato,** circa mq. 60 e servizi igienici per museo e parco” (pag. 6);
- “**LAVORI E COSTI**” per il solo **museo del soldato** veniva previsto un costo per la realizzazione di € 80.000,00;
- “**INTERAZIONI PREVISTE CON L'AMBIENTE** si cita la “realizzazione delle fondazioni del fabbricato adibito a museo”;

La richiesta del sindaco faceva riferimento anche **alla delibera della Giunta Comunale n. 13 del 09.03.2009**, che approvava la “proposta tecnico-economica relativa al progetto per il completamento del Parco Radimonte” elaborata dall'Arch. MANCINI, responsabile dell'Area Tecnica, dichiarando l'immediata eseguibilità del progetto. Non vi è specifico riferimento ai lavori da eseguirsi, se non con riferimento al progetto redatto dall'arch. Mancini. La delibera era approvata da tutti i componenti presenti (XXXX , Alesi Santa, YYYY Giampiero, ZZZZ). Risulta il parere favorevole del responsabile del servizio interessato “per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000”.

Quanto alla proprietà dell'area interessata (foglio 14, part. 131) come detto l'arch. Mancini faceva riferimento a una donazione di scopo.

- b) Nel BU n. 35 del 21 settembre 2009 veniva pubblicato la delibera n. 643 del 7 agosto 2009 con cui la Regione Lazio approvava, in attuazione della L.R. n. 31/2008, il programma triennale delle opere pubbliche, assegnando al Comune di Affile un finanziamento complessivo pari ad euro 180.866 per la realizzazione per “**progetto completamento Parco Radimonte**”, come da allegato A alla delibera.
- c) Il 15.12.09, con prot n. 3858/09, XXXX inviava alla regione una missiva avente ad oggetto “**Progetto completamento Parco Radimonte** con allegata la documentazione afferente e delle delibere nn. 102 e 103 del 30.11.2009 relative all'approvazione definitiva del progetto che ha un importo di € 247.956,00, in relazione ai contributi Regionali di € 50.000,00 e 180.866,00 di cui ai D.R.G. n. 861 del 21.11.2008 e n. 649 del 07.08.2009 mentre i restanti € 17.090 venivano reperiti con Fondi di Bilancio Comunale previsti dal capitolo 2090101/12.
- d) **La donazione della proprietà dell'area di cui al progetto veniva formalizzata il 3 gennaio 2010 avanti al Notaio Giuseppe PENSABENE PEREZ .**

I terreni interessati all'atto risultano censiti alle particelle 131, 162, 163 e 199 del foglio 14. La donazione veniva effettuata in favore del Comune dal **COMITATO PER L'EREZIONE DI UN SACRARIO DEDICATO AL SOLDATO IN AFFILE** allo scopo di realizzare:

- **“uno spazio chiuso, ma fruibile finalizzato a contenere "cimeli del soldato"”;**
- “uno spazio attrezzato per manifestazioni quali, teatro, mostre, concerti”;
- “alimentazione con sistema ad energia solare”;
- **Intitolazione “del parco così realizzato ... al promotore dell'iniziativa: Luigi CIUFFA ricordare “Il Soldato”**

Il XXXXX nel corso dell'interrogatorio ha depositato un atto di “**Donazione di Scopo**” ove si legge che:

- con atto notarile del 19/12/76 venne costituita un'associazione denominata “Comitato per l'erezione di un sacrario dedicato al soldato” con sede in Affile;
- socio fondatore era, tra l'altro, Ciuffa Luigi;
- per il raggiungimento dello scopo erano stati acquistati in Affile alcuni terreni (corrispondente a quelli indicati dall'arch. Mancini);
- intervengono all'atto il sindaco pt e il presidente dell'associazione;
- la donazione dei terreni indicati avviene con i seguenti scopi:

- **realizzazione di uno spazio chiuso, ma fruibile finalizzato a contenere "cimeli del soldato";**
- realizzazione “uno spazio attrezzato per manifestazioni quali, teatro, mostre, concerti”-...**il parco “dovrà essere intitolato al promotore dell’iniziativa Luigi Ciuffa e ricordare il soldato”.**

Nella documentazione allegata al rogito risultava **ricompreso il certificato di destinazione urbanistica a firma del responsabile dell'U.T.C. Arch. MANCINI.** Questi certifica, tra l’altro, che le aree delle zone F erano destinate alle attrezzature di servizio mentre la sottozona **Fl erano aree destinate a servizi generali pubblici con destinazione specifica: “SACRARIO AI CADUTI”.**

e) **Con la determinazione n. 23 del 01.03.2010** il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Affile - Arch. MANCINI - affidava gli incarichi professionali per **“il completamento del parco in loc. Radimonte”**, previa approvazione del Consiglio Comunale contenuta nella delibera n. 20 del 11.07.2009 a diversi professionisti.

f) **La Giunta Comunale con deliberazione n. 90 del 10.07.2010** approvava il progetto esecutivo **“relativo al completamento del "Parco Radimonte" redatto dal tecnico incaricato Arch. Paolo Caracciolo per un importo complessivo di 247.956,00.** Si legge nel progetto esecutivo del giugno 2010 :

- “Elaborati grafici architetto ... Tav. A03- **PROGETTO – SACRARIO** Piante prospetti sezioni”;
- “**ELABORATI GRAFICI –STRUTTURALE TAV STR 01 PROGETTO STRUTTURALE SACRARIO”.**

Segue, sempre al progetto esecutivo approvato, una relazione dell’arch. Paolo Caracciolo :

- “**LOCALITA’ RADIMONTE** Nell’ambito di questa località sono situate le particelle....., proprietà Comune Affile a mezzo **donazione di scopo effettuata dal “Comitato per l’erezione di un sacrario dedicato al Soldato” e approvata dal Consiglio Comunale con delibera..”;**
- “**SINTESI METODOLOGICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE Come previsto dalle condizioni di scopo di cui sopra, si prevedono.....e un piccolo locale cimeli con relativi servizi“;**
- “**LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....realizzazionelocale cimeli”.**

g) Con determinazione n. 114 del 19.10.2010 il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Affile, Arch. Mancini, per la realizzazione dei lavori in argomento, indiceva la gara di evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 54, 55 del Decreto L.vo n.

163/06 mediante pubblico incanto. **Il bando di gara è stato formulato mediante procedura aperta avente ad oggetto: "lavori di realizzazione di un parco pubblico con annesso piccolo museo e servizi igienici in località Radimonte".**

- h) Seguiva la procedura di aggiudicazione, all'esito della quale Orlando PAPETTI legale rappresentante della SO.PA.MA. comunicava l'inizio dei lavori con missiva diretta alla Regione Lazio Area Genio Civile — per la *"realizzazione di un parco pubblico con annesso piccolo museo e servizi igienici in località Radimonte"*. Collaudatore dell'opera è l'Ing. Paolo Malagesi nominato dal Responsabile Arch. MANCINI — il quale accettava l'incarico redigendo il verbale di collaudo statico il 28.11.2011.
- i) **Con determinazione n. 114 del 20.12.2011** il responsabile dell'Area Tecnica — Arch. MANCINI — decideva di approvare il primo stato di avanzamento lavori. **Il certificato di ultimazione lavori veniva redatto il 13 luglio 2012.** Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11.08.2012 veniva approvata la Perizia di Assestamento, senza aumento di spesa.
- j) Il 13.08.2012 veniva redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del parco pubblico in località Radimonte di Affile dove veniva certificata la regolare esecuzione dei lavori e la loro liquidazione (atti fascicolo 5 acquisizione). Con la determinazione n. 96 del 13.09.2012 il responsabile dell'area tecnica approvava lo stato finale dei lavori e relativi atti di contabilità, il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di completamento del parco pubblico.

In conclusione, l'esame degli atti consente di ritenere accertato che in questo periodo, fino al completamento dei lavori avvenuto il 13 luglio 2012 mai è menzionato, direttamente o indirettamente, il Gen. Rodolfo Graziani.

Emergono, invero, le seguenti circostanze:

- a) **la prosecuzione dei lavori del I lotto (Realizzazione del Parco Radimonte), col progetto di completamento "parco Radimonte";**
- b) **la realizzazione del Parco acquisito dal comune su un terreno donato dal "Comitato per l'erezione di un sacrario dedicato al Soldato" con (tra l'altro) i seguenti scopi:**
- a. **realizzazione di uno spazio chiuso, ma fruibile finalizzato a contenere "cimeli del soldato";**
 - b. **il parco "dovrà essere intitolato al promotore dell'iniziativa Luigi Ciuffa e ricordare il soldato".**
- c) **la deliberazione della Giunta (con progetti esecutivi) di realizzare un "SACRARIO AI**

CADUTI”, oppure “un piccolo locale cimeli con relativi servizi”, o ancora “la realizzazione di un parco pubblico con annesso piccolo museo”;

C.La terza fase che segue immediatamente l'ultimazione dei lavori, la “comparsa” del Gen. Graziani, con l'intitolazione del sacrario o museo al Gen. Rodolfo Graziani

Nella terza e ultima fase si “materializza” improvvisamente e repentinamente la “presenza” del Gen. Graziani

a) Otto giorni dopo l'ultimazione dei lavori (si è detto che il certificato di ultimazione lavori è del 13 luglio 2012), **in data 21 luglio 2012, la giunta del Comune di Affile composta dal sindaco XXXX e dagli assessori YYYYY e ZZZZZ, approvava una delibera con “OGGETTO: intitolazione Parco Radimonte alla memoria di Luigi Ciuffa e il Sacrario al Soldato (Gen. Rodolfo Graziani)”.**

È opportuno soffermarsi sul contenuto della delibera:

“Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dal d.lgs. n.18 agosto 2000 n. 267 e sono qui riportati in copia”;

“Preso atto della proposta del Sindaco di intitolare il Parco Radimonte a “Luigi Ciuffa”, alla meritoria opera di Sindaco del Comune di Affile per oltre 40 anni, a seguito del completamento del Parco voluto dallo stesso e dedicare, in conformità a quanto stabilito dalle Donazioni di Scopo del Comitato, il piccolo museo dedicato al soldato e in particolare al generale Rodolfoi Graziani”;

“atteso che è necessario provvedere alla intitolazione del Parco Radimonte a “Luigi Ciuffa” e dedicare il piccolo museo del soldato, all'interno del Parco, al Generale Rodolfo Graziani; acquisito i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;

DELIBERA di intitolare il Parco Radimonte, come indicato nell'allegata planimetria, a “Luigi Ciuffa”, ai sensi della legge 23/06/1927 n. 1188, e dedicare il piccolo museo al soldato al generale Rodolfo Graziani.

La mera lettura della delibera consente di rilevare:

- che per la prima volta compare il nome del Gen. Rodolfo Graziani;
- che, **pur se con diverse sfumature lessicali, viene dedicato e intitolato il museo o sacrario al Gen. Rodolfo Graziani;**
- che diversamente da quanto affermato in delibera, non vi sono in calce alla stessa i pareri dei responsabili dei servizi. In particolare manca quello sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio (arch. Mancini), sempre presente nelle precedenti delibere;
- che **si fa riferimento alla necessità di dedicare il museo “al Soldato e in particolare**

al Generale Rodolfo Graziani” pur se tale circostanza non risulta dall’atto di donazione di scopo.

b) **In data 15.10.12** il sindaco XXXX richiede, con missiva prot. 2852/12 al Ministro Interni, ufficio Toponomastica, **“L’autorizzazione, di intitolazione del Parco Radimonte alla memoria di Luigi Ciuffa e il piccolo museo al soldato al Generale Rodolfo Graziani.** Allega la delibera GC del 21.7.12 e i curricula.

Allegati vi sono i curricula di Luigi Ciuffa e di Rodolfo Graziani. Con riferimento a quest’ultimo si evidenzia:

- la brillante carriera di soldato;
- le varie vicende che lo videro coinvolto in diverse operazioni belliche;
- le nomine ottenute, durante il fascismo, compreso il titolo di Maresciallo d’Italia;
- **“dopo l’8 settembre 1943 aderì alla Repubblica Sociale e fu Ministro della Difesa e capo SM del Governo di Salò. Consegnatosi agli alleati (1° maggio 1945), condannato da un Tribunale Militare a 19 anni di reclusione come colpevole di collaborazionismo...”**.

Il Ministero degli Interni, con missiva del 22 novembre 2012, risponderà alla richiesta dichiarando la propria incompetenza.

3.2. La seconda condotta contestata: la manifestazione dell’11 agosto 2012

Dopo soli 21 giorni dalla delibera suindicata, dunque con una preparazione logicamente predisposta e avviata subito dopo tale delibera, in data 11 agosto 2012 veniva celebrata in Affile una pubblica manifestazione di inaugurazione.

Risulta dall’informativa del 22 novembre 2012 e dalla relazione del M.O. Luigi CARPENTIERI, che la manifestazione inaugurale dell’11 agosto 2012 iniziava con una breve conferenza dal titolo “Memoria del Generale Rodolfo Graziani” alla presenza di varie personalità politiche²¹ ospitata presso il centro anziani di Affile, proseguiva con il deposito di una corona di fiori presso la tomba di Rodolfo Graziani e con un breve discorso del sindaco XXXXX, per terminare al parco di Radimonte, luogo dove sorge il sacrario, con la celebrazione di una santa messa da parte del parroco di Affile.

Nei giorni immediatamente antecedenti la manifestazione, il sindaco XXXX provvedeva ad inviare gli inviti per la manifestazione, tra l’altro, alla Stazione Carabinieri di Affile e al Comandante della Compagnia Carabinieri di Subiaco. La cerimonia veniva annunciata alla

²¹ Sen. Domenico GRAMAZIO, On. Francesco LOLLOBRIGIDA, On. Tommaso MUZZI, On. Francesco PETRACCHI, On. Oreste TOFANI, On. Teodoro BUONTEMPO.

popolazione attraverso la diffusione di inviti e manifesti da cui risulta che **veniva promossa ed organizzata dal Comune di Affile e dal Comitato Pro Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani.**

Allegati all'informativa dei Carabinieri del 22 novembre 2012 sono i seguenti atti:

- **Copia di invito con foto del sacrario “Affile 11 agosto 2011. Inaugurazione Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolio Graziani”... nel programma risulta “La S.V. è invitata ad Affile sabato 11 agosto 2012 all'inaugurazione del Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani”;**
- Copia di manifesto che:
 - a. ritrae in alto, agli angoli, da un lato lo stemma con la scritta “Comune di Affile”, dall'altro “**Comitato Pro M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani**”;
 - b. la scritta in caratteri grandi e al centro “**La S.V. è invitata ad Affile sabato 11 agosto 2012 all'inaugurazione del Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani**”

Solo per completezza va detto che nel gennaio 2015, tardando il versamento del saldo di euro 67.611,50 da parte della Regione Lazio, il Comune di Affile richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Tivoli il decreto di ingiunzione di pagamento. A seguito della notificazione del decreto ingiuntivo, la giunta regionale, con delibera numero 82 del 13 marzo 2015, richiedeva al Comune di Affile di annullare in autotutela la delibera 66/2012 nella parte in cui si dedicava il museo a Rodolfo Graziani, pena la revoca del finanziamento regionale.²² Per tutta risposta, il 21 maggio 2015, il sindaco XXXX presentava un esposto-querela chiedendo all'autorità giudiziaria di verificare se il comportamento della Regione Lazio potesse configurare un'ipotesi di abuso d'ufficio.

²² Nella deliberazione della giunta regionale, si legge che “Rodolfo Graziani fu uno dei più importanti gerarchi del fascismo italiano [...] e tale dedizione esprime un giudizio positivo rispetto ad eventi contrari ai valori che guidano l'azione dello Stato Italiano e della Regione. [...] La suindicata intitolazione costituisce inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione del finanziamento, per acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, in quanto dalla documentazione, sulla base della quale è stato disposto il finanziamento medesimo, manca ogni riferimento alla dedizione del piccolo museo del soldato al gerarca fascista Graziani, venendo così meno, per fatto imputabile al beneficiario, il pubblico interesse che aveva inizialmente determinato l'Amministrazione regionale alla concessione del contributo e che aveva formato oggetto di specifico apprezzamento da parte della Regione.”

4. LA REALIZZAZIONE DEL REATO CONTESTATO, INTEGRATO IN TUTTI GLI ELEMENTI, E LA RESPONSABILITÀ DEGLI IMPUTATI

4.1 Rodolfo Graziani esponente del fascismo

Elemento essenziale del delitto contestato è che la pubblica esaltazione abbia ad oggetto un ‘esponente del fascismo’.

Appare opportuno, per ragioni espositive, affrontare prima il tema della ricorrenza di questo elemento. Oggetto dell’esaltazione pubblica è, infatti, come risulta dalla contestazione, Rodolfo Graziani.

Tale requisito e l’addebitabilità dello stesso agli imputati, va affermato per le numerose ragioni di seguito riportate.

Si è già ricordato che per individuare un “esponente fascista” deve tenersi conto della *ratio* della disposizione, perciò rientra in tale definizione chi evoca, richiama, ricorda il fascismo e rende concreto (nei termini ricordati di mera potenzialità) il rischio della sua ricostituzione.

È logico che quanto più apicali sono le funzioni svolte durante il fascismo tanto più è evidente che l’esaltazione dell’esponente fascista possa assumere rilievo ai fini della configurabilità dell’ulteriore presupposto dell’esaltazione.

D’altra parte per il requisito in sé assumono rilievo le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti, l’essere collocati con immediatezza quali soggetti del regime fascista, l’intensità del rapporto con gli altri esponenti fascisti, a partire da Benito Mussolini, ecc..

Come si è ricordato appare di intuitiva evidenza che chi ricoprì ruoli apicali nella cd Repubblica Sociale rappresenta un “esponente fascista”. Si trattò, infatti, di un sedicente stato (come è definito dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 244) che integrò il tentativo estremo e cruento del fascismo di raggiungere i propri fini antidemocratici e liberticidi, con connotati di razzismo, affiancandosi al regime nazista, così come esposto nel dettaglio nella sentenza di condanna di Rodolfo Graziani. Tutto avvenne, peraltro, attraverso episodi feroci che spaccarono in due l’Italia e, talvolta, le stesse famiglie.

Su questo punto già si è fatto ampio riferimento alla sentenza del Tribunale militare territoriale depositata il 5 settembre 1950, nonché alla successiva ordinanza di confisca di beni dell’8 settembre 1958 (acquisite agli atti).

A ciò va aggiunto che anche incarichi ricoperti prima della costituzione della Repubblica Sociale Italiana, durante il fascismo, assumono rilievo potendo connotare la persona del requisito in esame, secondo i criteri in precedenza indicati.

A maggior ragione il requisito richiesto dalla norma si verifica se sono presenti ruoli e attività poste in essere nell’intero periodo fascista o in momenti caratterizzanti del fascismo come la RSI .

Ciò è avvenuto, senza alcun dubbio, per Rodolfo Graziani.

In primo luogo, i plurimi e prestigiosi ruoli apicali ricoperti dal Graziani durante il ventennio sono indicatori chiari ed inequivoci della completa adesione di costui al fascismo e della sua assoluta fedeltà a Mussolini. Infatti, tra il 1930 e il 1941 Graziani ricoprì le cariche di Vice governatore della Cirenaica, Governatore della Somalia, Viceré d’Etiopia, Governatore della Libia e infine Capo di stato maggiore (cfr. curriculum allegato dal XXXX alla richiesta di autorizzazione all’intitolazione del Parco e del museo indirizzata al Ministero degli Interni). Trattasi, peraltro, di fatti notori, risultanti anche dai numerosi articoli di giornali (di carta stampata e on line) acquisiti agli atti (cfr. anche l’acquisizione agli atti della stampa del contenuto del sito istituzionale del Comune di Affile relativa a “Personaggi illustri” di Rodolfo Graziani).

Nell’ambito del suo comando militare in Africa, il Gen. Graziani, proprio quale esponente fascista, operò in aperta violazione del diritto internazionale umanitario, ordinando l’utilizzo di gas tossici vietati e organizzando rappresaglie, deportazioni ed eccidi delle popolazioni colonizzate; per questi motivi fu anche inserito nelle liste dei criminali di guerra da parte della commissione delle Nazioni Unite sui crimini di guerra (United Nations War Crimes Commission – UNWCC). Trattasi, ancora, di fatti notori, risultanti anche dai numerosi articoli di giornali (di carta stampata e on line) acquisiti agli atti.

Ma l’attività politica e militare di Graziani non si esaurì con la fine della dittatura fascista, raggiungendo il suo apice e l’intima correlazione col regime dopo l’armistizio.

Come ricostruito magistralmente nella sentenza di condanna del Tribunale militare territoriale, nonostante l’arresto di Mussolini e il collasso del regime fascista, Graziani continuò ad essere fedele a Mussolini e Hitler partecipando attivamente al governo della Repubblica di Salò e soprattutto reprimendo in maniera feroce la lotta partigiana per la liberazione nazionale. Nella sentenza si dà atto che Graziani accettò di essere nominato Ministro della difesa, pur venendo meno al giuramento al Re, a differenza di altri Generali che si rifiutarono²³.

In definitiva, il segmento di vita della partecipazione attiva e in ruolo apicale alla Repubblica Sociale Italiana rappresenta una sorta di naturale conclusione dell’esperienza di Rodolfo Graziani che, da soldato che prestò inizialmente giuramento al Re d’Italia, gradualmente incarnò il regime fascista e lo sposò, prima con le ricordate esperienze militari che attuavano i principi del dittatore Benito Mussolini, poi sfociò nella naturale e inevitabile adesione convinta al sedicente Stato che affiancò il nazismo. Il breve periodo (ricordato dalla sentenza) in cui “fu messo da parte” si inserisce perfettamente nell’ambito di contrasti, gelosie esistenti in quel determinato periodo storico tra personaggi che ricoprivano ruoli apicali.

²³ Non rileva in questa sede il “travaglio” del Graziani ovvero le ragioni per cui cadde la sua incertezza, venendo in rilievo il ruolo svolto e le attività intraprese nella qualità.

Tale circostanza, peraltro, risulta anche dal sito istituzionale del Comune di Affile relativa a “Personaggi illustri” di Rodolfo Graziani, ove si legge che costui fu ministro della difesa della Repubblica sociale italiana. Nel sito è riportato anche il dispositivo della sentenza di condanna, citata nella descrizione del personaggio celebre senza alcun riferimento alle ragioni della condanna.

Fondamentale per apprezzare la figura di Graziani quale esponente di primo piano della Repubblica di Salò è, come detto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma che lo condannò per “collaborazione col tedesco invasore”²⁴.

In primo luogo, il 23 settembre 1943, su proposta di Mussolini e alla presenza dell’ambasciatore tedesco in Italia, del comandante delle SS in Italia e di un maggiore delle SS, Graziani accettò l’incarico di Ministro della difesa nazionale²⁵ della Repubblica Sociale Italiana²⁶ nonché la carica di Capo di stato maggiore generale (cfr. contestazione, n. 1)²⁷. Peraltro, non di secondaria importanza è, come risulta dalla sentenza, che il 25 settembre 1943 Graziani pronunciò un discorso alla radio concludendo “con una convinta, appassionata, esortazione finale alla collaborazione con il nuovo governo” repubblicano.²⁸ Graziani rimase in carica fino al 25 aprile 1945, giorno della Liberazione.

In relazione a questi fatti e agli altri per cui vi fu condanna non può che rinviarsi alla dettagliata ricostruzione contenuta nella citata sentenza.

In secondo luogo, in qualità di Ministro della difesa, tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 egli costituì l’esercito della Repubblica sociale italiana al fine di favorire il “tedesco invasore”: chiamando in servizio varie classi e mandando le reclute in Germania per l’addestramento (n. 4 della contestazione)²⁹; e ispirando una serie di decreti legislativi “tutti contenenti gravissime sanzioni, non esclusa la pena di morte, contro gli inadempienti agli obblighi militari arbitrariamente imposti [e contenenti altresì] l’istituzione di tribunali militari” (n. 5 della contestazione)³⁰.

In qualità di Ministro, Graziani ispirò inoltre una serie di decreti legge al fine di reprimere la lotta partigiana “tutti comminanti severissime sanzioni – non esclusa la pena di morte – contro i

²⁴ Articolo 5 D.L.L. 27 luglio 1944, numero 159; articolo 1 D.L.L. 22 aprile 1945 numero 142; articolo 51 codice penale militare di guerra "perché posteriormente all’8 settembre 1943 e fino al 25 aprile 1945, in Roma e nei territori dell’Italia del nord” poneva in essere plurime condotte che saranno specificate oltre.

²⁵ Il 6 gennaio 1944 il titolo venne trasformato da Mussolini in Ministro delle forze armate.

²⁶ Sentenza Graziani, p. 59-65.

²⁷ Questo il capo d’imputazione per cui il Graziani fu condannato: “accettava, il 23 settembre 1943, la carica di ministro della difesa nazionale del costituendo governo fascista repubblicano ribelle allo Stato italiano; carica che, con la successiva denominazione di ministro delle forze armate della repubblica sociale italiana, esercitava fino al 25 aprile 1945; contemporaneamente accettava, ed esercitava per lo stesso periodo di tempo, la carica di capo di stato maggiore generale; successivamente, nell’agosto 1944, assumeva ed esercitava, sempre fino al 25 aprile 1945, la carica di comandante dell’armata “Liguria”.

²⁸ Sentenza Graziani, p. 66-67.

²⁹ Questa la contestazione: “costituiva ed organizzava l’esercito e le altre forze armate della repubblica sociale italiana chiamando in servizio varie classi e mandando le reclute in Germania per l’addestramento”.

³⁰ Questa la contestazione: “ispirava, sempre allo scopo di organizzare l’esercito della repubblica sociale italiana ed al fine di favorire il tedesco invasore, i seguenti decreti legislativi relativi alle forze armate suddette: ...ed altri, intesi a rendere applicabili i decreti legislativi suddetti mediante istituzione di tribunali militari e ad assicurare e completare l’organizzazione delle forze armate fasciste mediante chiamate di controllo di ufficiali e sottufficiali..”

partigiani, i loro congiunti, i favoreggiatori e i detentori di armi” (n. 6, parte seconda, della contestazione)³¹.

Non va sottovalutato, ai fini di comprendere quanto Rodolfo Graziani fu protagonista del fascismo e della Repubblica Sociale, il ruolo avuto ordinando il 6 ottobre 1943 il disarmo dei Carabinieri di stanza nella capitale; carabinieri che poi in parte furono deportati in Germania. Pur se il Graziani venne assolto dalla contestazione, il tribunale ricostruisce i fatti rilevando che il Graziani impartì “l’ordine di disarmare i carabinieri presenti in Roma, con permanenza degli ufficiali e della truppa nelle caserme, sotto la responsabilità dei comandanti e con minaccia, per gli ufficiali, di esecuzione sommaria e di arresto delle relative famiglie in caso di disobbedienza”. Il Gen. Delfini, comandante generale dei Carabinieri, prese atto dell’ordine e lo diramò precisando che le armi raccolte dovessero essere consegnate ai tedeschi. All’esito l’8 ottobre i carabinieri furono fatti partire apparentemente per il Nord, in realtà per campi di concentramento tedeschi, precisamente 29 ufficiali, 312 sottufficiali, 561 carabinieri e 650 allievi, pari a 1/5 dei militari presenti in Roma (gli altri riuscirono a evitare la cattura). Il fatto, come detto, è stato accertato, ma il Tribunale, attraverso un’attenta disamina dei fatti, conclude che l’ordine pure impartito e assai severo e con conseguenze nefaste per molti carabinieri non risultò essere stato “ispirato dal fine di favorire i tedeschi”.

Alla luce delle risultanze istruttorie, Graziani venne condannato dai giudici militari a diciannove anni di reclusione. Pare doveroso specificare che tale pena detentiva venne comminata in applicazione delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 1 c.p. e 26 del codice penale militare in tempo di guerra, per cui la pena dell’ergastolo fu sostituita con quella della reclusione ad anni diciannove. Pare altrettanto doveroso sottolineare che l’applicazione dell’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale non inficiò in alcun modo la prova della colpevolezza di Graziani; né tantomeno ciò può essere richiamato come motivo di riabilitazione o lode della sua figura. I giudici militari infatti chiaramente stabilirono che “il riconoscimento della nobiltà dei motivi [...] non contraddice l’affermazione della sussistenza del dolo, secondo insegnano con insegnamenti collaudati dai secoli la legislazione e la storia, che non giustificano la violazione delle leggi della fedeltà e della sicurezza dello Stato ad opera dei capi militari, anche se il loro intento era la salvezza e non la rovina della patria ed il loro miraggio era il bene e non il male dei concittadini”³². Del resto, la gravità dei fatti accertati spinse il tribunale a operare la riduzione minima derivante dall’applicazione dell’attenuante.

Alla luce di quanto esposto è evidente che Rodolfo Graziani fu un esponente di spicco del fascismo – sia durante la dittatura che dopo l’armistizio del ’43. Altrettanto cristallino è

³¹ Sentenza Graziani, p. 2-4. Questa la contestazione:” ispirava, sempre al fine di reprimere la lotta partigiana..comminanti severe sanzioni- non esclusa la pena di morte —contro i partigiani, i loro congiunti, i favoreggiatori e i detentori di armi”.

³² Sentenza Graziani, p. 439.

quanto la sua figura storica sia indissolubilmente legata al fascismo, e quindi irrimediabilmente compromessa dalla fedele ed orgogliosa partecipazione al regime. Ne deriva la logica e inconfutabile conclusione che, non solo nella storia ma anche nel comune sentire odierno, la figura di Graziani come soldato è completamente adombrata e secondaria rispetto alle sue scelte politiche di totale adesione al fascismo, tanto da riportare condanna penale nei termini ricordati.

In altre parole, esaltare Graziani vuol dire esaltare il fascismo nella massima espressione della sua ferocia.

Già da ora va affermato che la tesi per cui l'intitolazione di un museo a sua memoria, con tanto di pubblica inaugurazione, avesse solo l'intento di ricordarlo come famoso soldato Affilano – e non come gerarca fascista quale era – è del tutto irragionevole e surrettizio.

4.2 L'esaltazione (dell'esponente fascista) secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata

Occorre, ora, accertare se le condotte contestate agli imputati, oltre che esaltative, possano dirsi concretamente idonee a provocare la commissione di un fatto rivolto alla riorganizzazione del partito fascista, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata cui si aderisce.

Si è ricordato che due sono le condotte contestate:

- a) con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012- il XXX in qualità di sindaco proponeva, approvava, firmava e deliberava; YYYY e ZZZZZ in qualità di assessori e pertanto componenti della giunta con diritto al voto, approvavano e concorrevano a deliberare -- la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, al Gen. Rodolfo Graziani;***
- b) successivamente in data 11 agosto 2012 organizzavano una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento.***

Si esamineranno, rispetto alle due condotte contestate, seguendo rigorosamente un'interpretazione costituzionalmente orientata, la ricorrenza:

- dell'esaltazione (dell'esponente fascista Graziani);
- delle finalità dell'esaltazione

A. L'esaltazione

Per quanto riguarda l'elemento esaltativo in sé, è auto-evidente che tanto intitolare un museo ad un certo individuo quanto inaugurarne pubblicamente (organizzando anche una conferenza sulla persona oggetto dell'intitolazione), siano condotte celebrative ed encomiastiche.

A1) L'esaltazione nell'intitolazione del museo al Gen. Rodolfo Graziani

Sviluppando il discorso, per ora solo accennato, appare chiaro che l'intitolazione del museo "del Soldato" al Gen. Rodolfo Graziani rappresenta una celebrazione e, dunque, un'esaltazione di costui in quanto esponente fascista, non potendo in alcun modo disgiungersi la figura di "soldato" da quella di "esponente fascista" per quanto detto in precedenza sul ruolo ricoperto durante il fascismo.

Se si esalta e si encomia il gen. Rodolfo Graziani ci si riferisce al personaggio storico come conosciuto e come attestato dalla sentenza di condanna, dunque come esponente apicale del fascismo.

Si osserva che non si è in presenza di un convegno, di una messa funebre o di altro evento occasionale di ricordo del Graziani, ma di una intitolazione di un edificio all'interno di un parco pubblico, dunque, "un fatto esaltativo":

- a) destinato a durare nel tempo;
- b) evidenziato con un edificio;
- c) posto in relazione con un museo, come è definito, dedicato anche al soldato, creando una commistione indebita tra esaltazione del Graziani e il valore universale del "soldato" o del "sacrario" al soldato, tale da ricomprendere tutti coloro che hanno combattuto e sono morti (compresi, dunque, i partigiani, equiparati ai militari sotto ogni profilo; cfr. , ad esempio, dec. Leg. Capo provv. Dello Stato 16 settembre 1946, n. 304);
- d) collocato in un parco pubblico, dunque con un risalto continuo.

Né si è in presenza di un museo relativo a una ricostruzione di un evento storico o di un periodo storico finalizzato alla mera conoscenza dei fatti. Giova menzionare che secondo la definizione accolta nel nostro ordinamento, **il museo è "una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio" (Art. 101 d.lgs. 42/2004, cd Codice dei beni culturali e del paesaggio). È evidente che non vi può essere nessuna finalità educativa nell'elogio di un gerarca fascista come Rodolfo Graziani.**

L'evidenza dell'esaltazione non sfuggiva anche agli odierni imputati come deve logicamente desumersi dalla condotta posta in essere per pervenire all'intitolazione, cui si giungeva dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'intero procedimento diretto alla realizzazione del parco e del museo non aveva mai fatto riferimento al Gen. Graziani. Ciò evidenzia, con chiarezza, una condotta diretta ad evitare possibili rallentamenti o blocchi del progetto che sarebbe stato osteggiato da chi riteneva trattarsi di un fatto illecito o immorale o comunque da contrastare, come è avvenuto dopo la sua realizzazione.

In altre parole, proprio l'aver celato l'intento di intitolare il museo rende chiara la consapevolezza e la volontà di superare opposizioni all'attività esaltativa del Graziani.

Rinviando nel dettaglio a quanto esposto sull'univoca ricostruzione del fatto, è sufficiente ricordare che **l'esame dei numerosi atti posti in essere dagli imputati, dall'amministrazione comunale e da coloro che si occuparono della progettazione ed esecuzione consente di ritenere accertato che fino al completamento dei lavori (del Parco e dell'annesso museo) avvenuto il 13 luglio 2012 mai veniva menzionato, direttamente o indirettamente, il Gen. Rodolfo Graziani.**

In particolare:

- a) la progettazione e approvazione dei lavori del I lotto era relativo alla sola "Realizzazione del Parco Radimonte";
- b) il II lotto consisteva nella prosecuzione dei lavori del I lotto (Realizzazione del Parco Radimonte), col progetto di completamento "Parco Radimonte";
- c) la realizzazione del Parco avveniva su un terreno donato al Comune dal "Comitato per l'erezione di un sacrario dedicato al Soldato" con (tra l'altro) i seguenti scopi:
 - realizzazione di uno spazio chiuso, ma fruibile finalizzato a contenere "cimeli del soldato";
 - il parco "dovrà essere intitolato al promotore dell'iniziativa Luigi Ciuffa e ricordare il soldato";
- d) la Giunta (con progetti esecutivi) disponeva col II lotto di realizzare un "SACRARIO AI CADUTI", oppure "un piccolo locale cimeli con relativi servizi", o ancora "*un parco pubblico con annesso piccolo museo.*"

Dunque, gli imputati, protagonisti nei diversi ruoli dei diversi atti e procedimenti, con in primo piano il XXXX in quanto Sindaco e firmatario di tutti gli atti, erano consapevoli di fare apparire una situazione in cui si realizzava un Parco con un museo o sacrario ai caduti o al soldato con i relativi cimeli, ma non citavano mai l'intitolazione al Gen. Graziani, "comparso", repentinamente otto giorni dopo l'ultimazione dei lavori (il certificato di ultimazione lavori è del 13 luglio 2012).

Terminata l'opera e, dunque, evitato ogni possibile ostacolo che non era difficile prevedere (proprio per la qualità ricoperta, il ruolo svolto e le specifiche conoscenze), in data 21 luglio 2012, la giunta del Comune di Affile composta dal sindaco XXXX e dagli assessori YYYY e ZZZZ, deliberava: "OGGETTO: intitolazione Parco Radimonte alla memoria di Luigi Ciuffa e il Sacrario al Soldato (Gen. Rodolfo Graziani)".

Si sono posti in risalto alcuni aspetti caratterizzanti della delibera che disvelano la volontà di esaltare il Gen. Graziani offrendo una prospettazione formale tale da giustificare la delibera in

esame. È questo un punto focale che va sottolineato: l'intento degli imputati di realizzare lo scopo illecito (intitolazione e, dunque esaltazione) di cui non si potevano ignorare gli effetti su coloro che si sarebbero certamente opposti (come avvenuto) o indagini dell'Autorità Giudiziaria in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale (con possibili interventi), viene posto in essere attraverso prima l'edificazione (non esplicitando l'intento) e poi **tentando di dare una veste formale e "necessitata"**. Ciò emerge:

- dalla non vera attestazione di avere acquisito i pareri previsti dal d.lgs. n.18 agosto 2000 n. 267 "qui riportati in copia", in realtà assenti perfino in calce alla delibera (cfr. Supra);
- dal fare riferimento, non solo alla intitolazione del Parco Radimonte a "Luigi Ciuffa" (come previsto dalla donazione di scopo), ma alla dedica del museo al Gen. Graziani come atto necessitato dalla donazione di scopo ("...dedicare, in conformità a quanto stabilito dalle Donazioni di Scopo del Comitato, il piccolo museo dedicato al soldato e in particolare al generale Rodolfo Graziani... atteso che è necessario..... dedicare il piccolo museo del soldato, all'interno del Parco, al Generale Rodolfo Graziani). **Circostanza, anche questa, non vera perché priva di riscontro nella donazione di scopo in cui manca ogni riferimento a Rodolfo Graziani.**

Lo scopo "esaltativo" del Gen. Graziani, ed "elusivo" della legge emerge perfino dalle espressioni adoperate, in cui l'esaltazione avviene attraverso diverse formule tese a tentare di "confondere" il lettore dell'atto deliberativo con l'obiettivo di raggiungere lo scopo della effettiva intitolazione:

- l'OGGETTO "intitolazione Parco Radimonte alla memoria di Luigi Ciuffa e il Sacrario al Soldato (Gen. Rodolfo Graziani)" sembra evidenziare l'intitolazione del museo, definito sacrario, al "Soldato" ponendo solo tra due parentesi "Gen. Rodolfo Graziani". Il lettore del solo oggetto della delibera potrebbe ritenere intitolato l'edificio "sacrario" al "Soldato", con una collocazione ambigua della citazione del Gen. Graziani;
- laddove la parte dispositiva è chiara nella intitolazione: "DELIBERA di ... dedicare il piccolo museo al soldato al generale Rodolfo Graziani".

A2) L'esaltazione nella manifestazione dell'11 agosto

Nessun dubbio sul carattere esaltativo dell'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani, tenuta l'11 agosto 2012.

Tale manifestazione si lega indissolubilmente con la citata delibera, a riprova della chiara volontà degli imputati di realizzare atti esaltativi nell'ambito di un preordinato disegno.

Dopo soli 21 giorni dalla delibera suindicata, dunque con una preparazione iniziata (logicamente) subito dopo tale delibera, l'11 agosto 2012 veniva celebrata in Affile una pubblica manifestazione per l'inaugurazione del museo.

Alcuni eventi pur di per sé legittimi posti in essere quel giorno (breve conferenza dal titolo "Memoria del Generale Rodolfo Graziani" alla presenza di varie personalità politiche; celebrazione di una santa messa da parte del parroco di Affile) ovvero che potevano assumere margine di ambiguità (deposito di una corona di fiori presso la tomba di Rodolfo Graziani, con un breve discorso del sindaco XXXX; evento che poteva essere un mero ricordo del deceduto), sono irrimediabilmente "illecitamente viziati" da altri elementi che rendono evidente il carattere di esaltazione del Gen. Graziani in quanto esponente del fascismo, anche tenuto conto di quanto già in precedenza realizzato (intitolazione del sacrario).

La cerimonia veniva, infatti, annunciata alla popolazione attraverso la diffusione di inviti e manifesti da cui risulta che **veniva promossa ed organizzata dal Comune di Affile e dal Comitato Pro Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani.**

Vi sono, come già ricordato, allegati all'informativa dei carabinieri del 22 novembre 2012:

- **l'invito con foto del sacrario "Affile 11 agosto 2011. Inaugurazione Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani"... nel programma risulta "La S.V. è invitata ad Affile sabato 11 agosto 2012 all'inaugurazione del Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani";**
- il manifesto che:
 - a. ritrae in alto, agli angoli, da un lato lo stemma con la scritta "Comune di Affile", dall'altro "**Comitato Pro M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani**"³³;
 - b. contiene la scritta in caratteri grandi e al centro "**La S.V. è invitata ad Affile sabato 11 agosto 2012 all'inaugurazione del Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani**"

Interviene, dunque, all'inaugurazione del Parco a Luigi Ciuffa e del Sacrario al Soldato M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani, non il Comitato che aveva donato il terreno che aveva richiesto l'intitolazione del Parco a Luigi Ciuffa, ma un diverso soggetto: Comitato Pro M.ilo d'Italia Rodolfo Graziani, a riprova che il vero contenuto della delibera e della manifestazione è rappresentato dall'esaltazione del Graziani.

³³ Associazione presente sul sito <http://www.rodolfograziani.it/>. Si legge nella pagina "chi siamo": "...L'11 agosto 2012 ha promosso, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Affile, la manifestazione di inaugurazione del Parco Radimonte e del Museo intitolato al Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani. i..... Noi, nel frattempo, continuiamo a migliorare il Parco e il Museo "Graziani", con i nostri soldi, tenendo sempre viva la Memoria storica del nostro Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani. Rendiamo protagonista la verità!

B. La finalità dell'esaltazione, l'integrazione del reato nei suoi elementi materiali

Le condotte esaltative, come individuate, evidenziano già attraverso un mero esame delle modalità con cui sono state poste in essere nell'iter criminoso, l'idoneità a provocare la commissione di un fatto rivolto alla riorganizzazione del partito fascista, così come esplicitato in precedenza.

L'art. 1 della legge 645/1952 stabilisce che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque:

1. Persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista (i) esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o (ii) propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o (iii) denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o (iv) svolgendo propaganda razzista; ovvero
2. Rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista;
3. Compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Nel caso di specie, l'esaltazione della figura di Rodolfo Graziani posta in essere dagli imputati costituisce una istigazione indiretta a commettere le condotte costitutive della riorganizzazione del disciolto partito fascista, per i seguenti motivi.

In primo luogo, l'intitolazione del Piccolo museo del soldato a Rodolfo Graziani e l'organizzazione della pubblica manifestazione inaugurale sono azioni concretamente idonee al perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista in quanto (i) denigratorie della democrazia, delle sue istituzioni e della Resistenza e (ii) ausiliarie allo svolgimento di propaganda razzista.³⁴ In aggiunta, le condotte integrano anche un'istigazione indiretta idonea ed efficiente al compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista³⁵.

Infatti il museo costituisce un'inequivocabile esaltazione di Rodolfo Graziani come gerarca fascista per quanto detto, senza necessità di rivestire l'intento encomiastico da ulteriori elementi pure conoscibili (anche eventualmente attraverso attività integrativa di cui all'art. 441 comma 3 c.p.p.) vari elementi quali:

- le fotografie e gli articoli di giornale esposti all'interno della struttura;

³⁴ Art. 1 primo periodo della legge 645/1952.

³⁵ Art. 1 terzo periodo della legge 645/1952.

- la descrizione che accompagna il tour virtuale del “museo”³⁶ pubblicizzato sul sito web del Comune di Affile. Infatti:

- sul sito del Comune³⁷ è presente sulla destra una sezione intitolata “Vivere a Affile” in cui sono presenti diversi link: *La Storia del Comune, Monumenti, Chiese, Siti Il Territorio Dove Siamo Enogastronomia Aziende Agricole Cesanese D.O.C., Parlano di NOI, Affile Virtual Tour*,
- cliccando su *Affile Virtual Tour* si accede al sito denominato “Italia Virtual tour”³⁸, ove compare una pagina in cui è visibile un video del sito in questione con la descrizione “Affile-Sacrario al soldato Rodolfo Graziani – Esterno; nella stessa pagina vi è “Storia e monumenti”, da cui si accede a una ulteriore pagina dedicata al “Sacrario al soldato Rodolfo Graziani”³⁹ e, quindi, a una pagina dedicata ove si legge⁴⁰ *“Il Sacrario dedicato alla memoria del concittadino, gerarca fascista e politico italiano, Rodolfo Graziani sorge all’interno del parco di Radimonte ad Affile, in provincia di Roma. Il monumento, che ha dato adito a diverse polemiche, è stato inaugurato l’11 agosto del 2012. Graziani, infatti, nativo di Affile venne impiegato nel Regio esercito italiano durante la prima e la seconda guerra mondiale. A cavallo tra i due conflitti mondiali fu uno dei più importanti gerarchi del fascismo italiano e partecipò attivamente alle spedizioni coloniali volute dal fascismo. Alla caduta di Mussolini aderì alla Repubblica Sociale Italiana di cui fu ministro della Guerra. L’Onu lo inserì nella lista dei criminali di guerra. Il mausoleo custodisce al suo interno diverse foto e documenti che ricordano la vita del “soldato di Affile”* (il grassetto è riportato in originale nel sito).

Rileva che dal sito istituzionale si acceda a un virtual Tour in cui il “sacrario” è indicato e descritto esattamente per il suo contenuto obiettivo. In altre parole chiunque, con evidenza, non può che ritenere che il “sacrario” per come intitolato è dedicato al Gen Rodolfo Graziani,. Gerarca fascista, in tal modo esaltandolo per questo:

Si ritiene inoltre che l’aver intitolato il museo a Graziani e averne organizzato una pubblica inaugurazione abbiano portato alla presenza sul territorio di Affile di un luogo di ritrovo quasi sacro – tant’è vero che sul sito del Comune si parla di ‘sacrario’ e non di ‘museo’ – in cui sono conservati

³⁶ Si è ricordata la definizione accolta nel nostro ordinamento, il museo è “una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” (Art. 101 d.lgs. 42/2004, cd Codice dei beni culturali e del paesaggio).

³⁷ <http://www.halleyweb.com/c058001/hh/index.php>

³⁸ <http://affile.italiavirtualtour.it/>

³⁹ http://affile.italiavirtualtour.it/?id_cat=499#vt-list

⁴⁰ <http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=98142>.

cimeli celebrativi di Rodolfo Graziani. Così come di sacrario si parlava nelle delibere e atti del II lotto.

Si noti inoltre che un museo, per di più situato all'interno di un parco pubblico, è per definizione un luogo destinato ad accogliere una pluralità di persone⁴¹ e che il monumento è stato eretto proprio con l'intenzione di essere un'attrazione turistica⁴². Poiché l'art. 1 della legge Scelba richiede che per riorganizzare il partito fascista sia necessaria un'associazione, movimento o gruppo di almeno cinque persone, si ritiene che l'intitolazione e l'inaugurazione del Piccolo museo a Rodolfo Graziani siano concretamente idonee a favorire il raduno di una pluralità di persone, in forma più o meno organizzata.

È evidente pertanto che le condotte contestate agli imputati – l'intitolazione e l'organizzazione della pubblica inaugurazione in egual misura – siano concretamente idonee a favorire (i) il raggruppamento, se non addirittura il pellegrinaggio, di una pluralità di persone e (ii) l'esaltazione di Rodolfo Graziani quale gerarca fascista. Questo basterebbe per ritenere provato il pericolo di riorganizzazione del partito fascista; ma vi è di più.

A parere del Pubblico ministero, le condotte contestate agli imputati sono concretamente idonee anche all'esaltazione di altri esponenti del fascismo e al compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. Infatti, è evidente che persone nostalgiche del fascismo si possano ritrovare al Parco di Radimonte e, spinti dalla forza celebrativa del monumento, si lascino andare a manifestazioni esteriori di carattere fascista quando non a vere e proprie esaltazioni di Graziani o altri esponenti del fascismo. Del pari, non pare azzardato concludere che simili assembramenti possano essere spinti a fare propaganda razzista⁴³ o denigrare la democrazia, le istituzioni repubblicane e la Resistenza.

Inoltre, le condotte esaltative poste in essere dagli imputati certamente sono idonee a provocare l'adesione di taluno ad associazioni, movimenti o gruppi di riorganizzazione del partito fascista⁴⁴.

Infine, è importante sottolineare che la Suprema corte nel 1991 ha ritenuto integrata l'ipotesi di apologia di delitto nel fatto di erigere un monumento in memoria dell'anarchico Gaetano Bresci, che uccise in un attentato il re Umberto I di Savoia nel lontano luglio del 1900. Nello specifico, la Corte affermava che “è configurabile l'apologia di reato sotto forma

⁴¹ Tant'è vero che alla manifestazione inaugurale erano presenti circa 70 persone.

⁴² Donazione di scopo, p. 1.

⁴³ Si ricorda che sotto il comando militare di Graziani furono commessi dei crimini di guerra contro le popolazioni africane delle colonie italiane.

⁴⁴ In tema di reato di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414, comma quarto, cod.pen., il pericolo concreto, derivante dalla condotta dell'agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, può concernere non solo la commissione di specifici atti di terrorismo ma anche la adesione di taluno ad un'associazione terroristica. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di apologia di cui all'art. 414, comma quarto, cod.pen. nella condotta di diffusione su internet di un documento che sollecitava l'adesione dei potenziali lettori allo “Stato islamico”, esaltandone la natura combattente e la sua diffusione ed espansione, anche con l'uso delle armi). (Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015 - dep. 01/12/2015, Halili, Rv. 26526401). Si veda anche Sez. 1, n. 1679 del 16/12/1968 - dep. 29/03/1969, SORAGNA, Rv. 11087901.

di istigazione a delinquere nel fatto di erigere un monumento a perenne memoria – additandola ad esempio – a persona nota per avere spento la vita di un capo di Stato, qualora si accerti che, nonostante la lontananza storica dell’assassinio, sussiste attualmente e concretamente la possibilità che l’erezione del monumento eserciti una forza di suggestione e di persuasione tale da poter stimolare la commissione di altri fatti criminosi, corrispondenti o simili a quello esaltato”⁴⁵.

Ritiene questo Ufficio che nel caso di specie si debba giungere alle medesime conclusioni della Suprema Corte in quanto (i) l’intitolazione a Graziani e l’inaugurazione pubblica del museo certamente celebrano la figura del gerarca fascista additandola ad esempio e (ii) nonostante siano trascorsi più di 70 anni dalla caduta del fascismo è ancora attuale e concreta la possibilità che l’esaltazione di Rodolfo Graziani posta in essere dagli imputati eserciti una forza di suggestione e persuasione tale da poter stimolare la commissione di atti idonei alla ricostituzione del disciolto partito fascista (cfr. la giurisprudenza citata in precedenza).

4.3. L’esaltazione pubblica

Come ricordato, sono contestate agli imputati due condotte: la prima riguarda la deliberazione della delibera comunale del 21 luglio 2012 con cui si intitolava il Piccolo museo del soldato a Rodolfo Graziani⁴⁶ e la seconda consiste nell’organizzazione della manifestazione inaugurale del museo stesso.

Si ritiene che entrambe tali condotte esaltative siano state poste in essere pubblicamente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 645/1952. Come sopra ricordato, tale norma incriminatrice non specifica in quali condizioni le condotte possono dirsi avvenute ‘pubblicamente’; pertanto è necessario fare riferimento all’art. 266 c.p.,⁴⁷ che stabilisce che agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso, *inter alia*, “in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.”

Nel caso di specie, la delibera del 21 luglio 2012 è stata adottata durante una seduta della giunta comunale, alla presenza di una pluralità di persone ed è evidente che anche lo scopo e l’oggetto della delibera non siano idonei a qualificare la seduta della giunta come una riunione privata. Invero, l’intitolazione di un monumento è, *per definitionem*, un atto destinato ad essere pubblicamente apprezzato.⁴⁸ Peraltro, la delibera stessa è da considerarsi come atto pubblico;⁴⁹ si

⁴⁵ Sez. 1, n. 3422 del 27/09/1991 - dep. 28/10/1991, P.M. in proc. Mazzucchelli, Rv. 18845401.

⁴⁶ Si ricorda che tale condotta è stata posta in essere da tutti gli imputati.

⁴⁷ Sez. 1, n. 4432 del 10/11/1982 - dep. 18/05/1983, MORLACCHI, Rv. 15900401.

⁴⁸ In tale ottica, anche l’assunto difensivo per cui la delibera, essendo un atto amministrativo meramente interno, non integra il requisito della pubblicità richiesto dalla norma, non ha ragion d’essere.

aggiunga anche che gli imputati la adottavano in qualità di pubblici ufficiali – nello specifico, il XXXX in qualità di sindaco, il YYYY e il ZZZZ in qualità di assessori della giunta comunale – e nell'esercizio delle loro funzioni.

Alla luce di ciò, è evidente che la delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012 è stata adottata 'pubblicamente'.

A fortiori si ritiene che la condotta di aver organizzato la manifestazione inaugurale del sacrario a Graziani integri il requisito di pubblicità richiesto dalla fattispecie di apologia del fascismo. A tale proposito rileva il secondo criterio sancito dall'art. 266 c.p. ovvero sia l'aver commesso il fatto "in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone". Sul punto si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo relativo alla manifestazione inaugurale celebrata il giorno 11 agosto 2012.⁵⁰

Alla luce delle risultanze dei precedenti paragrafi, il Pubblico ministero ritiene che le condotte esaltative contestate agli imputati siano state poste in essere pubblicamente, come richiesto dalla norma incriminatrice dell'apologia del fascismo.

Solo per completezza si osserva che il richiamo nella memoria difensiva all'esistenza un parco intitolato al Gen. Graziani nel comune di Filettino appare irrilevante. In questo processo si esamina non l'intitolazione di un parco, ma di un "mausoleo" con espresso riferimento al Gen. Graziani, evocato in quanto tale ed esponente e gerarca del partito fascista. Ed infatti non risulta che vi siano stati riferimenti, per il citato parco, a fatti di reato che, comunque, andrebbero valutati dal Giudice competente e previo accertamento dei fatti.

4.4. L'elemento psicologico

Dimostrata l'esistenza di tutti gli elementi materiali richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della legge 645/1952, è necessario accertare se le condotte lesive poste in essere dagli imputati siano sorrette dal necessario grado di adesione psicologica.

Pertanto, nei successivi paragrafi si dimostrerà la consapevolezza e la volontà degli imputati (i) di esaltare pubblicamente esponenti del fascismo e (ii) di far sorgere il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

⁴⁹ Infatti, l'art. 2699 c.c. stabilisce che è atto pubblico "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia atto pubblico qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione (si veda a tale proposito Sez. 5, n. 7295 del 14/05/1997 - dep. 25/07/1997, P.M. in proc. Coletti, Rv. 20859901).

⁵⁰ Si veda il paragrafo III.2.

A. Consapevolezza e volontà di esaltare pubblicamente Rodolfo Graziani quale esponente del fascismo

Prima di esaminare l'elemento soggettivo relativo agli imputati è necessario brevemente richiamare le conclusioni sopra riportate in ordine alla portata storica della figura di Graziani. Si ricorderà che il nome di Rodolfo Graziani è indissolubilmente legato al fascismo, e quindi irrimediabilmente compromesso dalla fedele ed orgogliosa partecipazione al regime. Di tal ch , egli   passato alla storia per essere un gerarca fascista e collaborazionista.

Ci  posto, molteplici sono gli elementi probatori idonei a dimostrare la consapevolezza e volont  degli imputati di esaltare pubblicamente Rodolfo Graziani quale esponente del fascismo.

In primo luogo, nonostante negli atti relativi al finanziamento regionale per la costruzione del museo e del parco non si faccia menzione dell'intitolazione a Rodolfo Graziani, la volont  di dedicare il Piccolo museo del soldato a Rodolfo Graziani risale a ben prima della deliberazione del luglio 2012. Infatti, il terreno su cui sorge il sacrario veniva donato nel 2010 al Comune di Affile da parte dell'associazione denominata 'Comitato per l'erezione di un sacrario dedicato al Soldato in Affile',⁵¹ associazione nata con lo scopo di "creare una struttura da dedicare al soldato e di conseguenza un polo di attrazione turistica a beneficio del paese".⁵² Giova notare che al momento della donazione, tra i componenti del Consiglio direttivo dell'associazione vi era l'odierno imputato YYYYE che il sindaco *pro tempore* di Affile era sempre XXXX .   fondamentale inoltre rappresentare che in pi  occasioni l'imputato XXXX ha avuto modo di dichiarare che ad Affile quando si parla del "soldato"   sott'inteso proprio Rodolfo Graziani. Per esempio, in un'intervista in atti che il sindaco rilasciava alla testata giornalistica Secolo d'Italia il 3 settembre 2012 a firma di Priscilla Del Ninno,⁵³ egli dichiarava che il progetto "prevedeva la riqualificazione del Parco Radimonte con annessa l'edificazione di un sacrario intestato al Soldato con la "S" maiuscola e per noi Graziani era il soldato per antonomasia da commemorare". Inoltre, nel verbale di interrogatorio il XXXX ha dichiarato che l'intitolazione del museo a Graziani "per noi di Affile era ovvia". Da quanto sopra, si deduce chiaramente che, nonostante la dedica al Graziani sia avvenuta surrettiziamente e all'ultimo momento, l'intitolazione del museo a Graziani   stato il fine ultimo di una serie di atti e fatti posti in essere dagli odierni imputati (ma non solo), iniziati ben quaranta anni fa con la costituzione del Comitato e preordinati proprio all'erezione di un monumento dedicato a Rodolfo Graziani.

⁵¹ Associazione con sede in Affile (RM), viale Puccinelli n. 11, ora n. 4, C.F. 94056770582, costituita con atto del Notaio Fernando Mammucari di Roma, in data 19 febbraio 1976, rep. 73040, registrato a Roma il 3 marzo 1976 al n. 2021 Vol. 1987.

⁵² Donazione di scopo, p. 1.

⁵³ In atti.

In secondo luogo, nel momento di commissione del fatto⁵⁴ tutti gli imputati erano consapevoli della figura storica di Rodolfo Graziani, del suo ruolo di gerarca fascista e della sua condanna per collaborazionismo con i nazisti. Infatti, allegato alla delibera ricordata vi è un documento che contiene il *curriculum vitae* di Rodolfo Graziani di cui si è già detto.

In terzo luogo, sintomatica del dolo generico di apologia del fascismo è anche l'organizzazione e la promozione da parte del XXXX , in qualità di sindaco di Affile, di una inaugurazione pubblica del museo.

Da ultimo, è necessario rappresentare che a tutt'oggi la delibera non è mai stata revocata e che sul sito istituzionale del Comune di Affile si giunge attraverso il Virtual Tour a celebrare Rodolfo Graziani quale gerarca fascista.

Tali elementi vanno inequivocabilmente nella direzione di provare la consapevolezza e la volontà degli imputati di esaltare pubblicamente Rodolfo Graziani quale esponente di primo piano del fascismo, e chiaramente evidenziano la manifesta infondatezza della tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero posto in essere le condotte esaltative per celebrare la figura di Graziani quale valoroso soldato Affilano nell'ambito di una asserita e non meglio precisata rivalità tra i Comuni di Affile e Filettino relativa ai natali del Graziani stesso.

B. Consapevolezza e volontà di far sorgere il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista

Gli imputati non potevano non essere consapevoli del fatto che erigere un museo a perenne memoria di Rodolfo Graziani, figura così controversa e storicamente compromessa proprio per i ruoli apicali ricoperti durante il fascismo, e l'inaugurazione pubblica di tale monumento, avrebbero potuto istigare taluni a farne un luogo di pellegrinaggio e di esaltazione del fascismo. Nonostante tale consapevolezza, gli imputati non solo intitolavano comunque il museo a Rodolfo Graziani, ma il XXXX ne organizzava anche una pubblica inaugurazione.

Pertanto, il Pubblico ministero ritiene che gli imputati, accettando consapevolmente l'ovvio rischio di fare del museo un luogo di "culto" di un gerarca fascista, avessero piena coscienza e volontà che le loro condotte fossero concretamente idonee a provocare azioni di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

4.5. Conclusioni

Come risulta dai capi di imputazione, si contesta all'imputato XXXX di aver, in qualità di sindaco, (i) proposto, approvato, firmato e deliberato la delibera della giunta con cui si intitolava il

⁵⁴ Il 21 luglio 2012 per l'adozione della delibera della giunta e l'11 agosto 2012 per la manifestazione inaugurale.

museo a Rodolfo Graziani e (ii) organizzato la pubblica manifestazione per inaugurare il predetto museo. Il tutto in concorso con YYYYYe ZZZZ.

Similmente, agli imputati YYYYY e ZZZZ si contesta di aver, in qualità di assessori della giunta comunale, (i) concorso ad approvare e deliberare la delibera e (ii) organizzato la pubblica manifestazione di inaugurazione. Il tutto in concorso con XXXX .

Ebbene, è necessario rappresentare che a parer del Pubblico ministero per gli imputati YYYYY e ZZZZ non vi può essere dubbio alcuno che abbiano concorso alla condotta organizzativa della manifestazione inaugurale, pur se in sede di interrogatorio XXXX confermasse di aver organizzato la manifestazione senza il concorso degli imputati. Tale conclusione discende, per evidente deduzione logica, dai fatti ricostruiti e accertati.

La diretta partecipazione a tutti gli atti che portavano all'intitolazione del museo al Gen. Graziani non poteva che essere finalizzata all'inaugurazione dell'11 agosto 2012. Del resto la manifestazione era indetta dal "Comune di Affile" che, attraverso i tre imputati aveva posto in essere la condotta costituente reato presupposto di quella ulteriore integrata nel corso della manifestazione.

5.RICHIESTA DI PENA, DI SEQUESTRO E DI CONFISCHE

5.1.Sulla pena

Affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine alle due condotte contestate occorre procedere alla quantificazione della pena.

Non vi è motivo alcuno di concedere le attenuanti generiche, che di certo non costituiscono una "sorta" di diritto dell'imputato, come ha dovuto ribadire il legislatore con la nota modifica che esclude la rilevanza della mera incensuratezza. D'altra parte, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non emerge alcun elemento significativo tale da ritenere gli imputati meritevoli del beneficio. Non solo hanno realizzato i reati in esame ma non hanno evidenziato alcunché per elidere le sue conseguenze.

È noto che per la Suprema Corte la commisurazione tra il minimo e la media edittale non richiede una specifica motivazione relativa ai singoli criteri ex 133 c.p. "essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto"⁵⁵.

⁵⁵ S.C. 36245/09: La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Nel caso di specie, la pena che non richiederebbe alcuna specifica indicazione dei criteri è pari a quella media prevista (reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila), vale a dire anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 350 di multa.

D'altra parte lo specifico esame di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. denota elementi di gravità:

- modalità dell'azione: si è evidenziato il modo di agire degli imputati diretto a celare, per quanto possibile, l'evidente fine rappresentato;
- intensità del dolo: nel paragrafo relativo si è avuto cura di individuare l'intensità dell'elemento soggettivo;
- capacità a delinquer: gli imputati hanno posto in essere condotte criminose realizzate attraverso un articolato e lungo iter, evidenziando una specifica volontà di commettere il reato. A ciò si aggiunge che l'aver intitolato il museo al gen. Rodolfo Graziani ha anche privato a numerose persone di onorare il museo al soldato, inteso come simbolo unico di tutti i caduti.

In concreto va differenziato il ruolo del XXXX, protagonista di ogni sfaccettatura delle condotte contestate, in quanto Sindaco e firmatario di plurimi atti esecutivi e in prima linea nella manifestazione, dagli altri imputati.

In conclusione, queste le pene ritenute eque:

- XXXX , anni 2 di reclusione ed euro 450 di multa (P.B. anni 1 mesi 6 ed euro 400 di multa – leggermente superiore a quella media –, aumentata per la continuazione di mesi 6 ed euro 50);
- YYYYe ZZZZ, ciascuno, alla pena di anni 1 mesi 7 di reclusione ed euro 360 di multa (P.B. anni 1 mesi 3 ed euro 350 di multa – pari a quella media –, aumentata per la continuazione di mesi 4 ed euro 10).

Tali pene vanno ridotte di un terzo in virtù del rito richiesto:

- XXXX , anni 1 mesi 4 ed euro 300 di multa;
- YYYYe ZZZZ, ciascuno, alla pena di anni 1 giorni 20 ed euro 240 di multa.

5.2.Sulle pene accessorie

Seguono, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 in esame "la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni", vale a dire la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dal diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico; nonché di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e delle qualità ad esse inerenti di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

5.3. Sulle richieste di sequestro e di confische

Allo stato la delibera in esame non risulta revocata o annullata, sicché il museo presente nel Parco è intitolato al Gen. Rodolfo Graziani.

Pur se il reato in esame può ritenersi istantaneo ad effetti permanenti (potrebbe accedersi a diversa conclusione per gli effetti che si verificano) è evidente che **si rende necessario adottare il sequestro dell'edificio adibito a museo presente all'interno del Parco Radimonte (oggi intitolato al Gen. Rodolfo Graziani) ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p.**, atteso che la libera disponibilità dell'edificio, proprio all'esito dell'intitolazione in atto, aggrava e soprattutto protrae le conseguenze del reato contestato, nonché agevola la commissione di ulteriori reati corrispondenti a quello contestato ovvero previsti dalla stessa l. n. 645/52. Sul punto già si è motivato.

Neanche si pone un problema di chi abbia la disponibilità del bene. La funzione del sequestro comporta che possa avere ad oggetto qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche ad una persona estranea al reato — purché ricorrano le ordinarie esigenze che la libera disponibilità del bene del terzo sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.⁵⁶

Va, inoltre, disposto il **sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p.** (provvedimento cautelare immediatamente eseguibile⁵⁷), per il quale si avanza richiesta al Giudice che procede, **e la confisca e distruzione** (provvedimento definitivo eseguibile solo dopo la definitiva⁵⁸), **del documento della giunta comunale del 21 luglio 2012, con cui si deliberava la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, al Gen. Rodolfo Graziani (delibera del 21 luglio 2012)**, ai sensi dell'art. 240, comma 1 e 2 c.p., trattandosi di cosa che servì a commettere il reato.

⁵⁶ Giurisprudenza costante, recentemente, Cass. Pen., Sez. VI, 10 luglio 2014 (dep. 12 settembre 2014), n. 37666, V.A. N. e altri, in *CED Cass.*, n. 259982 in cui si precisa che è necessario, per la ricorrenza del "periculum" rilevante al fine dell'adozione della misura cautelare reale — caratterizzato dai requisiti della concretezza e della attualità — che la sua presenza sia valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché la libera disponibilità del bene deve assumere carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si sta procedendo.

⁵⁷ Per disporre il sequestro occorre, ai sensi dell'art. 321, co. 2, c.p.p., la richiesta del pubblico ministero. Se questa manca il decreto è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. b), c.p.p. In tal senso, giurisprudenza costante, recentemente Cass. Pen., Sez. VI, 30 gennaio 2014 (dep. 27 febbraio 2014), n. 9756, De Vizia, in *CED Cass.*, n. 259112: «Risulta ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo sez. 6, Sentenza n. 2658 del 20 dicembre 2013 — depositata il 21 gennaio 2014) che il procedimento di applicazione delle misure cautelari, reali e personali, postula la presenza dello specifico atto propulsivo del p.m. attraverso il quale egli chiede al giudice l'emissione della misura, nella sua qualità di titolare dell'azione penale. La ricostruzione del giudizio penale quale giudizio di parti, sulla base del quale è fondata l'intera architettura del codice di rito, conforme ai principi di cui all'art. 111 Cost., impone che il giudicante sia privo di poteri autonomi, incompatibili con il suo ruolo di terzietà, che deve essere esercitato entro i confini del devoluto. Naturale conseguenza di tale presupposto interpretativo è che non possa del pari riconoscersi al giudice alcun potere di variazione della domanda, oggetto della richiesta, correlandosi inevitabilmente a tale possibilità un'iniziativa di ufficio, rientrante nel divieto richiamato. Alla violazione di tali principi consegue, in caso di mancanza della richiesta del P.m., la nullità del provvedimento cautelare, personale o reale disposto, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b).».

⁵⁸ Principio pacifico in giurisprudenza: la confisca, come già ricordato, non è esecutiva fino alla definitività della sentenza sicché i beni non possono essere vincolati fino a quel momento con ciò che ne consegue in termini di pericolo della loro dispersione.

Giova, al riguardo, porsi il problema della sussistenza dei presupposti (soggettivi e oggettivi) dei richiesti sequestro e confisca (facoltativa).

Si precisa che la richiesta è avanzata, come specificato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. perché funzionale alla confisca, e non ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p.⁵⁹.

I presupposti di carattere soggettivo consistono nella condanna o nella pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti della persona (ovvero nella fase del sequestro dell'accertamento del *fumus*⁶⁰) del reato previsto dalla norma che impone o autorizza il provvedimento.

Nel caso in esame, l'art. 240 c.p. fa riferimento genericamente al "reato" commesso, senza elencazione di specifiche fattispecie, dunque a qualunque delitto — tentato o consumato — o contravvenzione prevista dal codice penale o da leggi speciali.

I presupposti di carattere oggettivo riguardano i requisiti del bene rispetto alla persona.

a) Disponibilità diretta o indiretta del bene

È consentita la confisca nel caso in cui il bene sia nella disponibilità diretta o indiretta dell'indagato/imputato.

Pur se l'art. 240 c.p. non fa riferimento alcuno alla titolarità o alla disponibilità, diretta o indiretta, del bene in capo all'autore del reato, a differenza delle disposizioni sulla confisca di prevenzione e di alcune confische penali, deve pervenirsi ad analoga conclusione. Invero, il riferimento contenuto nell'art. 240 c.p. alla esclusione della misura ablatoria se il bene "appartiene a persona estranea al reato", unita alla *ratio* della misura, diretta a sottrarre la *res* all'autore del reato (o, comunque al soggetto nei cui confronti è prevista la confisca) comporta che la confisca segua l'appartenenza o la disponibilità della cosa.

In tal senso è la costante giurisprudenza di legittimità che utilizza i consueti criteri in materia di individuazione della disponibilità indiretta⁶¹, sicché almeno il XXXX, attualmente Sindaco del Comune, ha la disponibilità almeno indiretta del documento.

Si esamineranno oltre anche gli specifici requisiti della confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato, ma si osserva che nel caso in esame non è necessario approfondire la sussistenza del presupposto dell'appartenenza della cosa all'autore del reato, essendo stata avanzata richiesta di confisca di cosa "intrinsecamente pericolosa", confiscabile anche a persona estranea al reato se volesse ritenersi il bene nella disponibilità del Comune. Non può dubitarsi di tale requisito perché la delibera in sé costituisce reato contenendo l'esaltazione pubblica

⁵⁹ Non viene in rilievo, pertanto, la giurisprudenza sulla inammissibilità di sequestro preventivo di documenti in originale di un procedimento amministrativo finalizzato esclusivamente ad impedire l'ulteriore protrazione dell'azione amministrativa ritenuta illecita (da ultimo S.C. sent. n. 15015/14).

⁶⁰ Venendo disposto il sequestro, in caso di accoglimento della richiesta avanzata, dopo la condanna, è evidente che non vi è più un problema di *fumus commissi delicti*, ormai accertato, almeno in primo grado

⁶¹ Cass. Pen., Sez. II, 10 giugno 2009 (dep. 16 luglio 2009), n. 29495, Di Stefano, in *CED Cass.*, n. 244435.

dell'esponente fascista, sicché la sua libera disponibilità impone la confisca chiunque sia il soggetto che ne ha la disponibilità diretta o indiretta ex art. 240, comma 2, n.2 c.p..

b) *La qualificazione della cosa tra quelle espressamente elencate: 1) che servono a commettere il reato; 2) che ne costituiscono il profitto; 3) che ne rappresentano il prodotto*

È noto che *cose che servono a commettere il reato*, sono quelle per le quali risulta una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale (vero e proprio asservimento della *res* al reato), rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, come sarà esplicitato oltre⁶². Nessun dubbio nel caso in esame dell'inquadramento della delibera in questa categoria proprio alla luce della contestazione e di quanto accertato: l'intitolazione (che integra il reato contestato) è avvenuta ed è contenuta nella delibera.

c) *la correlazione diretta tra la cosa e il reato*

La natura preventiva della confisca facoltativa è confermata dalla necessità di accertare che la disponibilità della cosa possa favorire la commissione di ulteriori reati; va verificato in concreto il nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla *res* nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo⁶³. Rapporto di strumentalità desumibile anche dalle modifiche apportate alla cosa.⁶⁴

Il collegamento diretto con il reato ricorre quando “senza quella cosa, o non sarebbe stato commesso o lo sarebbe stato con modalità necessariamente diverse. Il collegamento diretto della *res* con il reato va, quindi, inteso nel senso che questa deve avere svolto un ruolo indispensabile, non meramente occasionale per e nell'esecuzione del reato”⁶⁵.

Questo presupposto è esistente per quanto detto. Senza la delibera in esame il reato non poteva essere commesso con le modalità con cui è stato realizzato.

d) *la pericolosità derivante dal mantenimento della cosa nella disponibilità dell'imputato*

Occorre, infine, formulare un positivo giudizio prognostico di pericolosità derivante dal mantenimento della *res* nella disponibilità dell'imputato. Tale giudizio discende dalla natura di misura di sicurezza della confisca in esame che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante la sottrazione della disponibilità di cose che, in quanto strettamente collegate all'esecuzione di illeciti penali e strutturalmente funzionali alla commissione di reati, renderebbero possibile la commissione di un altro reato. Il giudizio va formulato anche a prescindere dalle caratteristiche strutturali della cosa, valutando, comunque, “la personalità del reo e le modalità di

⁶² Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2014 (dep. 28 maggio 2014), n. 21882, in *CED Cass.*, n. 260001; Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2014 (dep. 10 febbraio 2015), n. 6602, Moro e altro, *ivi*, n. 263111.

⁶³ Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 2014 (dep. 16 maggio 2014), n. 20249, Malagoli, in *CED Cass.*, n. 259631; Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2014 (dep. 10 febbraio 2015), n. 6602, Moro e altro, *cit.*

⁶⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 29 marzo 2012 (dep. 5 aprile 2012), n. 13176, Hamr El Hank, in *CED Cass.*, n. 252591.

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 2011 (dep. 20 dicembre 2011), n. 47312, Lazzoi, in *CED Cass.*, n. 251415.

realizzazione del reato, e verificando se, in questa prospettiva, il mantenimento della res nella disponibilità del reo consenta di formulare o meno un giudizio di pericolosità con riguardo al rischio di reiterazione...(in conformità) al disposto dell'art. 203 c.p., secondo cui il giudizio di pericolosità sotteso alla misura di sicurezza della confisca va espresso avendo riguardo, non solo alla cosa, ma anche (e soprattutto) alla personalità del reo e alle modalità di realizzazione del fatto incriminato”⁶⁶.

La prova in esame deriva con evidenza dal fatto che la seconda contestazione (esaltazione attraverso la manifestazione di inaugurazione) deriva proprio dalla concreta intitolazione del sacrario in atto a seguito dell'adozione e vigenza della delibera.

È evidente che altri analoghi reati possono essere commessi dagli indagati proprio perché oggi vi è un edificio che esalta l'esponente fascista Gen. Graziani, pubblicamente, in ragione dell'esistenza e vigenza degli effetti della delibera.

Va, ancora, disposto il sequestro dell'edificio adibito a museo presente all'interno del Parco Radimonte (oggi intitolato al Gen. Rodolfo Graziani) (proprio perché intitolato al Gen. Rodolfo Graziani per le ragioni indicate) ex art. 321 comma 1 c.p.p. (provvedimento cautelare immediatamente eseguibile), per il quale si avanza richiesta al Giudice che procede, e la confisca (provvedimento definitivo eseguibile solo dopo la definitiva). Richiesta ex art. 240, comma 1 e 2, c.p..

Sui requisiti della confisca può richiamarsi tutto quanto appena ricordato, ivi compreso il requisito dell'appartenenza.

L'edificio costituisce cosa che serve a commettere il reato, in correlazione con l'autore dello stesso e che consente l'esecuzione da parte di costui di ulteriori reati.

P. Q. M.

chiede:

- a) dichiararsi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e condannarli;
- e) XXXX , alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa;
- f) YYYYe ZZZZ, ciascuno, alla pena di anni 1 giorni 20 di reclusione ed euro 240 di multa.
- b) applicare a tutti gli imputati le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 4 l. n. 645/1952 e succ. mod: interdizione per cinque anni dal diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico; nonché di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e delle qualità ad esse inerenti di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 2011 (dep. 20 dicembre 2011), n. 47312, Lazzoi, in *CED Cass.*, n. 251415. In senso conforme Cass. Pen, Sez. II, 3 dicembre 2003 (dep. 14 gennaio 2004), n. 838, Luyderer, in *CED Cass.*, n. 227864.

- c) disporre il sequestro e la confisca dell'edificio adibito a museo presente all'interno del Parco Radimonte (oggi intitolato al Gen. Rodolfo Graziani) ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p.;
- d) disporre il sequestro, ex art. 321 comma 2 c.p.p., e la confisca e distruzione (provvedimento definitivo eseguibile solo dopo la definitiva⁶⁷), del documento *della giunta comunale del 21 luglio 2012, con cui si deliberava la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, al Gen. Rodolfo Graziani* (delibera del 21 luglio 2012), ai sensi dell'art. 240, comma 2 (o, in subordine ex comma 1) c.p.;
- e) disporre il sequestro, ex art. 321 comma 2 c.p.p., e la confisca dell'edificio adibito a museo presente all'interno del Parco Radimonte (oggi intitolato al Gen. Rodolfo Graziani), ai sensi dell'art. 240, comma 2 (o, in subordine ex comma 1) c.p.

Tivoli, 6 marzo 2017

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to

Depositato dal Procuratore della Repubblica al Tribunale all'udienza del 5 marzo 2017

⁶⁷ Principio pacifico in giurisprudenza: la confisca, come già ricordato, non è esecutiva fino alla definitività della sentenza sicché i beni non possono essere vincolati fino a quel momento con ciò che ne consegue in termini di pericolo della loro dispersione.